Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 56 del 7 marzo 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Sabato, 7 marzo 1992** | **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 51

LEGGE 10 febbraio 1992, n. **214**.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 febbraio 1992, n. 214.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:

a) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE ed il Regno Hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 9 luglio 1987;

b) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 10 dicembre 1987;

c) protocollo all'accordo tra la CEE e lo Stato di Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA A SEGUITO
DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PPESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da un lato, e

IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito chiamato "accordo"

CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relative all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed hanno a tal fine designato quali plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Jakob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Werner UNGERER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Constantinos LYBEROPOULOS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

John H.F. CAMPBELL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Joseph WEYLAND,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P.C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

David H.A. HANNAY KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Jakob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente della Danimarca,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Jean DURIEUX,
Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle
Relazioni Esterne della Commissione ;

IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA :

Hasan ABU NIMAH,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2

I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché delle dichiarazioni allegáte all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

CAPITOLO I

Disposizioni applicabili al Regno di Spagna

SEZIONE I

Regime generale

ARTICOLO 3

1. Il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti originari della Giordania dazi doganali all'importazione identici a quelli che esso applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Questa misura viene applicata secondo le modalità previste ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4.

2. Il Regno di Spagna abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Giordania, secondo il calendario seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988, ogni dazio e ridotto al 62,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;

- l'ultima riduzione, del 10,0 %, è operata il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 3, paragrafo 2 per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti sotto elencati, i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base
24.02	Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco (praiss) :	
	A. Sigarette	50,0 %
	B. Sigari e sigaretti	55,0 %
	C. Tabacco da fumo	46,8 %
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	26,0 %
	E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	10,4 %
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	esenzione

ARTICOLO 5

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo scadenzario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari della Giordania.

ARTICOLO 6

1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione :

- fino al 31 dicembre 1988, i prodotti originari della Giordania di cui all'allegato I ;

- fino al 31 dicembre 1989, i prodotti originari della Giordania di cui all'allegato II.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.

3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati I e II.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato I nonché dei contingenti nn. 1-5 e 10-14 di cui all'allegato II è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti nn. 6-9 di cui all'allegato II, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente :

- il 1° gennaio 1986 : 13 % ;
- il 1° gennaio 1987 : 18 % ;
- il 1° gennaio 1988 : 20 % ;
- il 1° gennaio 1989 : 20 % .

4. Qualora si constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati I e II sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario della Giordania è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in causa è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati I e II provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario della Giordania oppure aumenta in proporzione il contingente.

5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2 il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

ARTICOLO 7

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80 originari della Giordania, il Regno di Spagna abolisce progressivamente, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione, a partire dai dazi di base indicati all'allegato III e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

SEZIONE II

Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea

ARTICOLO 8

1. Ai prodotti originari della Giordania di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72.

Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1° gennaio 1990 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 28,5 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 14,2 % del divario iniziale

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

3. Il dazio di base di cui al paragrafo 1 è quello definito all'articolo 4, paragrafo 1.

ARTICOLO 9

Fino al 31 dicembre 1989 possono essere applicate restrizioni quantitative all'importazione in Spagna dei prodotti di cui all'allegato IV, originari della Giordania.

ARTICOLO 10

Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

SEZIONE III

Isole Canarie e Ceuta e Melilla

ARTICOLO 11

1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con la Giordania è identico a quello applicato negli scambi tra la Comunità e la Giordania, a condizione che il Regno hascemita di Giordania conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunità.

2. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la tassa detta "arbitrio insular - tarifa general" praticata nelle isole Canarie vengono aboliti progressivamente nei confronti dei prodotti originari della Giordania, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 3, 4 e 5.

3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari della Giordania, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunità a questi prodotti, fatta salva la possibilità per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento più favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunità.

In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. La tassa detta "arbitrio insular - tarifa especial" delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari della Giordania alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Nondimeno, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato V ed all'aliquota che corrisponde al 90 % dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari della Giordania. Essa verra abolita nello stesso momento in cui sarà soppressa nei confronti della Comunità.

La tassa in questione non potrà mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.

CAPITOLO II

Disposizioni applicabili alla Repubblica portoghese

SEZIONE I

Regime generale

ARTICOLO 12

1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari della Giordania.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari della Giordania e riportati nell'allegato VI, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986 : ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987 : ogni dazio è ridotto al 80 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988 : ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989 : ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990 : ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991 : ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, del 15 %.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 13

1. Il dazio di base sul quale debbono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 12, paragrafo 2 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti della Giordania al 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1 per i prodotti di cui all'allegato VII la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1° gennaio 1985 nei confronti della Giordania.

ARTICOLO 14

Se la Repubblica portoghese abolisce o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto allo scadenzario fissato, essa abolisce o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari della Giordania, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato VI, parte B.

ARTICOLO 15

1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari della Giordania sono abolite fin dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Giordania, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata :

- alle merci importate temporaneamente,

- alle merci reimportate (ad eccezione dei container),

- alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback")

è :

- ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e
- abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo è :

- ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,

- ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e

- abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 16

1. All'entrata in vigore del presente protocollo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari della Giordania.

2. Per i prodotti di cui all'allegato VIII, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3. Se la Repubblica portoghese si avvale della facoltà, concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di detto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento è abolito negli scambi con la Giordania secondo il ritmo stabilito all'articolo 12, paragrafo 2.

ARTICOLO 17

Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti della Giordania per le autovetture oggetto del regime particolare concordato tra la Comunità e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n° 18 dell'atto di adesione.

ARTICOLO 18

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80, originari della Giordania, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base riportati nell'allegato IX e secondo il ritmo previsto all'articolo 12, paragrafo 2.

SEZIONE II

Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea

ARTICOLO 19

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari della Giordania, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

2. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per gli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72 .

Per questi prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

i) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni :

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5 % del divario iniziale ;

ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni :

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75,0 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50,0 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale ,
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale ,
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale ,

iii) dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.

3. Il dazio di base di cui al paragrafo 1 è quello definito all'articolo 13, paragrafo 1.

ARTICOLO 20

1. La Repubblica portoghese può applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato X, originari della Giordania.

2. Fino al 31 dicembre 1995, possono essere mantenute restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XI, originari della Giordania.

ARTICOLO 21

Per i prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 22

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 23

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 24

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e gli aumenti dei contingenti e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 25

Il presente protocollo è redattò in duplice esemplare nelle lihgue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre millenovecento-ottantansette.

ALLEGATO I

Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri: ex 2. non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è: — superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm — superiore a 52 cm	5 unità
2	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote: — di cilindrata inferiore o uguale a 4000 cm^3	2 unità

ALLEGATO II

Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	40 tonnellate
2	29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:	5 tonnellate
		B. Derivati nitrati e nitrosi:	
		ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni:	
		— Trinitrotolueni	
	36.01	Polveri da sparo	
	36.02	Esplosivi preparati	
	ex 36.04	Micce; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori:	
		— esclusi i detonatori elettrici	
	36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)	
	36.06	Fiammiferi	
3	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaronindeniche, ecc.):	1 tonnellata
		C. altri:	
		I. Polietilene:	
		ex b) in altre forme:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex II. Polietileni tetraalogenati:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex III. Polisolfoetileni alogenati:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex IV. Polipropilene:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex V. Poliisobutilene:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		VI. Polistirene e suoi copolimeri:	
		ex b) in altre forme:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		VII. Cloruro di polivinile:	
		ex b) in altre forme:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex IX. Acetato di polivinile:	
		— Cascami e avanzi di lavori	
		ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:	
		— Cascami e avanzi di lavori	

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	39.02 *(segue)*	C. ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimetacrilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche: — Cascami e avanzi di lavori XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori	
4	39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluse: B. altri: I. di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuminoidi indurite V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi di respirazione	3 000 kg
5	ex 58.01 58.02	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: A. Tappeti	500 kg
6	ex 58.04 58.09 60.01	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05: — di cotone Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi: B. Pizzi: ex I. a mano: — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche II. a macchina Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: C. di altre materie tessili: I. di cotone	100 kg
7	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. T-shirts: a) di cotone II. Magliette a collo alto: a) di cotone III. altri: b) di cotone	75 kg

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.04 *(segue)*	B. altre:	
		I. T-shirts:	
		a) di cotone	
		II. Maghette a collo alto:	
		a) di cotone	
		IV. altre:	
		d) di cotone	
	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica nè gommata:	
		A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:	
		II. altri:	
		ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08:	
		— di cotone	
		b) altri:	
		1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»): indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:	
		cc) di cotone	
		2. Costumi e mutandine da bagno:	
		bb) di cotone	
		3. Tute sportive:	
		bb) di cotone	
		4. altri indumenti esterni:	
		aa) camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini:	
		55. di cotone	
		bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twin-sets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60 05 A II b) 4 hh)):	
		11. per uomo e ragazzo:	
		eee) di cotone	
		22. per donna, per ragazza e per bambini:	
		fff) di cotone	
		cc) Abiti interi da donna:	
		44. di cotone	
		dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni:	
		33. di cotone	
		ee) Pantaloni:	
		ex 33. di altre materie tessili:	
		— di cotone	
		ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci:	
		ex 22. di altre materie tessili:	
		— di cotone	
		gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci:	
		44. di cotone	
		hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite:	
		44. di cotone	
		ijij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:	
		ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:	
		— di cotone	
		kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi:	
		ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:	
		— di cotone	
		ll) altri indumenti esterni:	
		44. di cotone	

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.05 (segue)	A. II. b) 5. Accessori di abbigliamento: ex cc) di altre materie tessili: — di cotone B. altri: ex III. di altre materie tessili: — di cotone	
8	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12: II. altri: ex a) Soprabiti: — di cotone ex b) altri: — di cotone B. altri: I. Indumenti da lavoro: a) Tute: 1. di cotone b) altri: 1. di cotone II. Costumi da bagno: ex b) di altre materie tessili: — di cotone III. Accappatoi da bagno; vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa: b) di cotone IV. Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: b) di cotone V. altri: a) Giacche: 3. di cotone b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: 3. di cotone c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: 3. di cotone d) Calzoncini e «shorts»: 3. di cotone e) Pantaloni: 3. di cotone f) Vestiti, completi e insiemi per sci, composti da due o tre pezzi: ex 1. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone g) altri indumenti: 3. di cotone	100 kg
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158: 1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: a) di cotone B. altri: 1. Indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12: ex a) Soprabiti: — di cotone	

[illegible]	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	61.02 *(segue)*	B. I. ex b) altri:	
		— di cotone	
		II. altri:	
		a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro:	
		1. di cotone	
		b) Costumi da bagno:	
		ex 2. di altre materie tessili:	
		— di cotone	
		c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa:	
		2. di cotone	
		d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:	
		2. di cotone	
		e) altri:	
		1. Giacche:	
		cc) di cotone	
		2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili:	
		cc) di cotone	
		3. Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci:	
		cc) di cotone	
		4. Abiti interi da donna:	
		ee) di cotone	
		5. Gonne, comprese le gonne-pantalone:	
		cc) di cotone	
		6. Pantaloni:	
		cc) di cotone	
		7. Camicette, camicette-bluse e bluse:	
		cc) di cotone	
		8. Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi:	
		ex aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:	
		— di cotone	
		9. altri indumenti:	
		cc) di cotone	
9	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:	50 kg
		A. Camicie e camicette:	
		II. di cotone	
		B. Pigiami:	
		II. di cotone	
		C. altri:	
		II. di cotone	
	61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:	
		A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:	
		I. di cotone	
		B. altre:	
		I. Pigiami e camicie da notte:	
		b) di cotone	
		II. altre:	
		b) di cotone	

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
10	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU b) altre	1 unità
11	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri ex. 2) non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è inferiore o uguale a 42 cm	3 unità
12	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: A Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna	1 unità
13	93.02	Rivoltelle e pistole	5 000 ECU
	93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.: ex A. Fucili e carabine da caccia e da tiro: — escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU	
	93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	
	93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di calcie per armi da fuoco)	
14	93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, pallini da caccia e le borre per cartucce	1 tonnellata

ALLEGATO III

Elenco previsto all'articolo 7

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
17 04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 60 %	24,21
	II uguale o superiore a 60 %	22,65
	C Preparazione detta «cioccolato bianco»	0.00
	D altri	
	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte.	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	26.93
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio	
	1 uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	29,28
	2 uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	29.80
	3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:	
	aa) non contenenti amido o fecola	27,67
	bb) altri	25,12
	4 uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	23.22
	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	21,52
	6 uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	21,38
	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %	18,81
	8. uguale o superiore a 90 %	20,55
	II. non nominati:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13,06
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
17.04 *(segue)*	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	20,71
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	11,59
	3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %	7,29
	4. uguale o superiore a 70 %	20,91
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:	
	I. inferiore a 65 %	20,71
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	7,35
	III. uguale o superiore a 80 %	0,00
	B. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	0,00
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	0,00
	b) uguale o superiore a 7 %	0,00
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,92
	II. altri:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. inferiore a 50 %	12,71
	2. uguale o superiore a 50 %	9,66
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %	7,04
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %	10,03
	3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %	10,02
	4. uguale o superiore a 6 %	7,37

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
18.06 *(segue)*	D. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0,00
	b) altre	0,00
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 % :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	3,96
	2. altre	3,96
	b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 500 g	0,00
	2. altre	0,00
	c) uguale o superiore a 26 % :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500g	0,00
	2. altre	0,00
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:	
	A. Estratti di malto:	
	I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	19,50
	II. altri	19,50
	B. altre:	
	I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 %	17,30 (1)
	II. non nominate :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :	
	1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 % :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
	11. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 60 %	17,30 (1)
	22. uguale o superiore a 60 %	17,30 (1)
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 % :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) altre	17,30 (1)
	3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o inferiore a 45 % :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) altre	17,30 (1)
	4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) altre	17,30 (1)

(1) Minimo 2,87 Ptas/kg.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.02 *(segue)*	B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) altre	17,30 (1)
	6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) altre	17,30 (1)
	7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 %	17,30 (1)
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 %	17,30 (1)
	2. uguale o superiore a 5 %	17,30 (1)
19.03	Paste alimentari:	
	A. contenenti uova	18,10
	B. altre:	
	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	18,10
	II. non nominate	18,10
ex 19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate:	
	— di yucca o di manioca	19,20
	— di fecola di patate	11,40
	— altre	14,30
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:	
	A. a base di granturco	16,80
	B. a base di riso	16,80
	C. altri	16,80

(1) Minimo 2,87 Ptas/kg.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	6,10
	B. Pane azimo (Mazoth)	6,10
	C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	6,10
	D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:	
	I. inferiore a 50 %	6,10
	II. uguale o superiore a 50 %	6,10
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 30 %	10,00
	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %	10,00
	III. uguale o superiore a 50 %	10,00
	B. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	a) inferiore a 70 %:	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	b) uguale o superiore a 70 %	10,00
	II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
19.08 *(segue)*	B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	2. altri:	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	2. altri:	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.08 *(segue)*	B. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	— senza zucchero nè cacao	8,70
	— altri	10,30
	b) altri	10,30
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	17,82
	D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	22,17
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi:	
	II. Lieviti di panificazione:	
	a) secchi	4,50
	b) altri	12,40
21.07	Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:	
	I. Granturco	16,80
	II. Riso	16,80
	III. altri	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base [Elementi fissi] (%)
21.07 (segue)	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:	
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte:	
	a) essiccate	16,80
	b) altre	16,80
	II. Paste alimentari ripiene:	
	a) cotte	16,80
	b) altre	16,80
	C. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	16,80
	II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	16,80
	b) uguale o superiore a 7 %	16,80
	D. Iogurt preparati, latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:	
	I. Iogurt preparati:	
	a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. inferiore a 1,5 %	16,80
	2. uguale o superiore a 1,5 %	16,80
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. inferiore a 1,5 %	16,80
	2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %	16,80
	3. uguale o superiore a 4 %	16,80
	II altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):	
	1. inferiore a 40 %	16,80
	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %	16,80
	3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	16,80
	4. uguale o superiore a 70 %	16,80
	b) uguale o superiore a 1,5 %	16,80
	E. Preparazioni dette «fondute»	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	G. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %	16,80
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	16,80
	cc) uguale o superiore a 45 %	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 *(segue)*	G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio: uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	16,80
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	15,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %	16,80
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	C. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	16,80
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %	16,80
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	G. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %	16,80
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 %	16,80
	VII aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16,80
	b) altre	16,80
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	16,80
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi Fissi) (%)
22.02 *(segue)*	B. I. inferiore a 0,2 %	0,00
	II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	0,00
	III. uguale o superiore a 2 %	0,00
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. Polialcoli:	
	II. D-Mannitolo (mannite)	0,00
	III. D-Glucitolo (sorbite):	
	a) in soluzione acquosa:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	11,60
	2. altro	0,00
	b) altro:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	11,60
	2. altro	0,00
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:	
	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	15,89
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:	
	I. inferiore a 25 % in peso	25,74
	II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso	24,40
	III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso	21,30
	IV. uguale o superiore a 80 % in peso	10,94
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. Bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:	
	a) inferiore a 55 % in peso	19,12
	b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso	14,56
	c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso	11,03
	d) uguale o superiore a 83 % in peso	7,65

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati ne compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:	
	I. in soluzione acquosa:	
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	14,40
	b) altro	0,00
	II altro:	
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	14,40
	b) altro	2,58

ALLEGATO IV

Elenco previsto all'articolo 9

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:
	ex II. Carote e navoni:
	— Carote
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:
	— Cipolle e agli
	M. Pomodori
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	ex A. Arance, fresche
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma ; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi :
	ex II. altri :
	- Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi
	ex C. Limoni, freschi
08.04	Uve, fresche o secche
	A. fresche :
	I. da tavola

ALLEGATO V

Elenco previsto all'allegato II, paragrafo 4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	%
19.03	Paste alimentari	
	B. altre	12
21.04	Salse, condimenti composti	
	B. Salse a base di purea di pomodori	9
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :	
	D. Iogurt preparati ; latti in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinali :	
	I. Iogurt preparati :	
	b) altri	12,5
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietileni tetraalogenati poliisobutiline, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici derivati poliacrilici e polimetracrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) :	
	C. altri :	
	ex IV Polipropolene :	
	- in nastri, di spessore superiore a 0,1 mm	10,5
	VII Cloruro di polivinile :	
	ex b) in altre forme :	
	- in tubi	10,5
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n° 39.01 al n° 39.06 incluso :	
	B. altri :	
	V. di altre sostanze :	
	ex d) altri :	
	- Piatti, di diametro compreso tra 17 e 21 cm inclusi, boccali, di polistirene	15
	- Sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori, di polietilene	10,5
	- Pecipienti diversi da bottiglioni, bottiglie e flaconi, di polistirene	15
	- Tubi lavorati e accessori per tubi, di polivinilcloruro	10,5
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.) e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti :	
	ex A. di materie plastiche artificiali in fogli :	
	- Sacchi di polietiline	10,5
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli :	
	A. Carta e cartoni ondulati	14
	ex B. altri :	
	- Carta increspata per uso domestico, di peso uguale o superiore a 15 g/m2 ed inferiore a 50 g/m2	12,5

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	%
ex 48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza ; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza corrispondenza :	
	- Carta da lettere, in blocchi	15
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato :	
	ex B. altri :	
	- Carta igienica, in rotoli	12
	- Carta per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli	12
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili :	
	ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone :	
	- Scatole di carta o di cartone ondulati	15
	- Sacchetti, cartocci ed altri sacchi, di carta kraft	11
	- Scatole per sigari e sigarette	14
ex 48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone :	
	- Blocchi per minute ed appunti ; quaderni	13
ex 48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette :	
	- Etichette di qualsiasi specie, escluse le fasce per sigari	14,5
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa :	
	B. Assorbimenti per bambini piccoli (bébés)	
	ex I. non condizionati per la vendita al minuto :	
	- di ovatta di cellulosa	14
	ex II. altri :	
	- di ovatta di cellulosa	14
	ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco) da servizio o da cucina, biancheria da dosso e altri indumenti :	
	- Asciugamani e tovaglioli da tavola	14
	ex E. Assorbenti igienici e tamponi :	
	- Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
	F. altri :	
	ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto :	
	- Assorbimenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
	ex II. non nominati :	
	- Assorbimenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, baratoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio ; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro :	
	- esclusi gli articoli per il trasporto o gli imballaggi ottenuti da un tubo di spessore di vetro inferiore a 1 mm e i tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	9
ex 76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio ; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni :	
	- Porte, finestre e stipiti	8,4
	- Lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di lega d'alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	8,4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	%
94.03	Altri mobili e loro parti :	
	ex B. altri :	
	- Letti di metalli comuni	13
	- Scaffalature e loro parti, di metalli comuni	11,5
94.04	Sommier, oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbattiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti :	
	A. Oggetti letterecci e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti	12
	ex B. altri :	
	- Sommier, materasse e guanciali	13

ALLEGATO VI

Elenco previsto all'articolo 12, paragrafo 2

A. Prodotti sensibili nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.01	Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli
05.02	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili, cascami di queste setole e di questi peli
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie
05.05	Avanzi di pesci
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti
05.08	Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami
05.09	Avorio, tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami
05.12	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie
05.13	Spugne naturali
05.14	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: ex B. altri: — Tendini e nervi; ritagli e altri cascami simili di pelli non conciate
09.03	Mate
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: A. Succhi ed estratti vegetali B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati ex I. allo stato secco: — Pectati ex II. altri: — Pectati C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili)
14.02	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetabile, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie
14.03	Materie vegetale usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci
14.05	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali : A. Degras
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, cornflakes» e simili
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazione a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.03	Farina di senape e senape preparata
21.04	Salse; condimenti composti
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi
	C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene
	C. Gelati
	D. Iogurt preparati; latti in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari
	E. Preparazioni dette «fondute»
	G. altre
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:
	ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:
	— escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
	B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:
	A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcometrico di meno di 80 % vol, presentato in recipienti contenenti:
	ex I. due litri o meno:
	— escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
	ex II. più di due litri:
	— escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
	B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»)
	C. Bevande contenenti alcole di distillazione:
	I. Rum, arack, tafia
	II. Gin
	III. Whisky
	IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie
	ex V. altri:
	— a base di cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
24.02	Tabacchi lavorati; estratti e sughi di tabacco
28.01	Alogeni (fluoro, cloro bromo, iodio):
	B. Cloro
28.03	Carbonio (in particolare, neri di carbonio)
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
29.01	Idrocarburi:
	A. aciclici:
	ex I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:
	— escluso l'acetilene
	ex II. destinati ad altri usi:
	— escluso l'acetilene
	B. cicloparaffinici e cicloolefinici:
	I. Azulene e suoi derivati alchilici
	II. altri:
	ex a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:
	— escluso il decaidronaftalene
	ex b) destinati ad altri usi:
	— escluso il decaidronaftalene
	C. cicloterpinici
	D. aromatici:
	I. Benzene (benzolo), toluene (toluolo), xileni (xiloli)
	II. Stirene (stirolo)
	III. Etilbenzene (etilbenzolo)
	IV. Cumene (isopropilbenzene)
	ex V. Naftalene (naftalina) antracene:
	— Antracene
	VI. Bifenile, terfenili
	ex VII. altri:
	— escluso il tetraidronaftalene
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	C. Polialcoli:
	II. D-Mannitolo (mannite)
	III. D-Glucitolo (sorbite)
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzione ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	ex B. altri:
	— Metilglucosidi
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi:
	ex XI. altri:
	— Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo)
	B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi:
	ex IV. altri:
	b) altri:
	— Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo).

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi policarbossilici aciclici:
	ex V. altri:
	— Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri
	C. Acidi policarbossilici aromatici:
	I. Anidride ftalica
	ex III. altri:
	— Ftalati (orto) di dibutile
	— Ortoftalati di diottile
	— Ftalati di diisoottile, di diisononile, di diisodecile
	— altri esteri di diisobutile
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi carbossilici a funzione alcool:
	I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
	III. Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri
	IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri
	V. Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri
	ex VIII. altri:
	— Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri
29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:
	D. Ammino-acidi:
	I. Lisina, suoi esteri, e loro sali
	III. Acido glutammico e suoi sali
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:
	ex Q. altri:
	— Composti anidri del D-Glucitolo (sorbitolo) (come, ad esempio, sorbitani), escluso il maltolo e l'isomaltolo
	— Lattoni che sono esteri interni di idrossiacidi e derivati di acidi gluconici
	— Prodotti intermedi della trasformazione chimica della penicillina negli antibiotici di cui alle sottovoci n. 29.44 A e C
29.38	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente:
	B. Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa:
	ex II. Vitamine B_2, B_3, B_6, B_{12} e H:
	— Vitamina B_{12}
	IV. Vitamina C
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42:
	ex B. altri:
	— Levulosio
	— Esteri e sali di levulosio
	— Sorbosio, suoi sali e suoi esteri

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.44	Antibiotici:
	ex A. Penicilline:
	— escluse quelle la cui fabbricazione richiede, per chilogrammo, una quantità di zucchero bianco superiore a 15,3 kg
	ex C. altri antibiotici:
	— Ossitetraciclina e eritromicina e loro sali
30.03	Medicamenti per la medicina umana e veterinaria:
	A. non condizionati per la vendita al minuto:
	II. altri
	B. condizionati per la vendita al minuto:
	II. altri:
	a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati
	ex b) non nominati:
	— contenenti antibiotici o loro derivati diversi da quelli riportati nella sottovoce B II a); insulina, sali d'oro per la cura della tubercolosi, prodotti organo-arseniati per la cura della sifilide e prodotti per la cura della lebbra
31.02	Concimi minerali o chimici azotati:
	A. Nitrato di sodio naturale
	ex C. altri:
	— escluso il nitrato di ammonio, il nitrato di calcio con un tenore di azoto pari o inferiore al 16 %, nonche il nitrato di calcio e di magnesio e l'urea
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo:
	A. Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo:
	I. Essenza di perle o essenza d'Oriente
	ex II. altri:
	— esclusi i metalli non preziosi in paste utilizzate per la preparazione di pitture
	ex B. Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello):
	— a base di metalli comuni
	C. Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto
32.12	Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri:
	B. Inchiostri da stampa
	C. altri inchiostri
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:
	— Etossilati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: II. altre: a) Ovoalbumina e lattoalbumina
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg
35.07	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove
ex 37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati: — Carta eliografica
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III X. altri
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.): ex A. Scambiatori di ioni: — Fenoplasti, esclusi quelli del tipo «novolacca» C. altri: I. Fenoplasti: ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — Resine, escluse quelle del tipo «novolacca» ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni II. Amminoplasti: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.01 *(segue)*	C. III. Alchidi e altri poliesteri: ex a) nelle forme previste dalla nota 3 d) di questo capitolo: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex b) altri: — Poliesteri non alchidici, non saturi, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, per poliuretani, diversi da quelli per lo stampaggio o l'estrusione ex IV. Poliammidi: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore 160 g/m², senza iscrizioni ex V. Poliuretani: — nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex VI. Siliconi: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex VII. non nominati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni — Resine, diverse da quelle epossidiche, nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — Polieteralcoli — Sistemi per poliuretani
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni, tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): C. altri: I. Polietilene: a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine — Cascami e rottami di lavori ex II. Polietileni tetraalogenati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.02 *(segue)*	C. ex III. Polifluoretileni alogenati:

- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni *
- Adesivi a base di emulsioni di resine

ex IV. Polipropilene:

- nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo e i cascami e rottami di lavori
- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine

ex V. Poliisobutilene:

- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine

VI. Polistirene e suoi copolimeri:

ex b) in altre forme:

- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine

VII. Cloruro di polivinile:

ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:

- Prodotti per lo stampaggio
- Resine del tipo emulsioni per pasta

ex b) in altre forme:

- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine

ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile:

- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
- Adesivi a base emulsioni di resine

ex IX. Acetato di polivinile:

- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine

ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:

- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine

ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici:

- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine

ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici:

- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine

XIV. Altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:

ex b) in altre forme:

- Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m^2, con o senza iscrizioni
- Adesivi a base di emulsioni di resine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:
	B. altri:
	I. Cellulosa rigenerata:
	b) altra:
	ex 1. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm:
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	ex 2. non nominata:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	II. Nitrati di cellulosa:
	b) plastificati:
	1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):
	ex aa) Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:
	— di celluloide
	— altri, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	ex bb) altri:
	— Lastre, fogli, strisce o tubi di celluloide
	— altre lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	III. Acetati di cellulosa:
	b) plastificati:
	ex 2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— rigide, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex 3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm:
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	4. altri:
	ex bb) non nominati:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	IV. altri esteri della cellulosa:
	b) plastificati:
	ex 2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:
	— rigide, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03 *(segue)*	IV. b) ex 3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm: — di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni 4. altri: ex bb) non nominati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni V. Eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa: b) plastificati: — altri: ex aa) Etilcellulosa: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex bb) non nominati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex VI. Fibra vulcanizzata: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni, di materie plastiche artificiali
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina: B. altri: I. Amidi e fecole esterificati o eterificati ex II. non nominati: — Destrani — Eteropolisaccarina — altri, esclusa la linossina
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: A. Articoli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili B. altri: ex I. di cellulosa rigenerata: — esclusi: budelli artificiali; copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento ex II. di fibra vulcanizzata: — esclusi: ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti ex III. di sostanze albuminoidi indurite: — esclusi: budelli artificiali, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.07 *(segue)*	B. ex IV. di derivati chimici della gomma: — esclusi: copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti analoghi per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film ecc., di cui alla voce n. 92.12 ex d) altri: — esclusi: budelli artificiali; copripavimenti; articoli di abbigliamento
ex 40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata: — esclusi i nastri a sezione trapezoidale
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: ex A. Gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture: — Battistrada amovibili per coperture di peso unitario fino a 20 kg B. altri: ex I. Coperture, destinate ad aeromobili civili: — di peso unitario fino a 20 kg ex II. non nominati: — di peso unitario fino a 20 kg
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: ex A. di materie plastiche artificiali in fogli: — esclusi astucci per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco, bauli, valigie e bauletti, nonché astucci e oggetti simili che presentano dispositivi atti a contenere oggetti da toletta ex B. di altre materie: — esclusi astucci per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco, bauli, valigie e bauletti, nonché astucci e oggetti simili che presentano dispositivi atti a contenere oggetti da toletta
44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore
48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato: ex B. altri: — Carta igienica
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili: ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: — Scatole, sacchi e altri contenitori con iscrizioni, nonché scatole e fusti senza iscrizioni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: ex A. Carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili: — di carta, di peso non superiore a 160 g al m², senza iscrizioni B. Assorbenti per bambini piccoli (bébés): ex I. non condizionati per la vendita al minuto: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni ex II. altri: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco), da servizio o da cucina; biancheria da dosso e altri indumenti: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni ex E. Assorbenti igienici e tamponi: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni F. altri: ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni ex II. non nominati: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni, esclusa la carta per macchine per statistiche e la carta da diagrammi per registratori grafici
ex 49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni: — Cartoline postali ritagliate o in fogli
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento: ex B. altri: — escluse le immagini, incisioni, fotografie, carte meteorologiche e di scienze naturali, comunicazioni, tesi, lavori scritti e relazioni, relativi ad argomenti scientifici, letterari ed artistici, non compresi nella voce n. 49.01, pubblicati da organismi ufficiali o istituti culturali, stampati in qualsiasi lingua, nonché i libri a carattere pubblicitario commerciale o turistico
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sintetiche: ex I. per pneumatici: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia articiale della voce n. 51.02 ex IV. altri: — esclusi i filati di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 B. Tessuti di fibre tessili artificiali: ex I. per pneumatici: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex III. altri: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:
	ex A. di fibre tessili sintetiche:
	— escluso il poliestere
56.02	Fasci (càbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:
	A. di fibre tessili sintetiche
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:
	A. di fibre tessili sintetiche
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:
	A. di fibre tessili sintetiche
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:
	ex A. di fibre tessili sintetiche:
	— Filati di fantasia
	ex B. di fibre tessili artificiali:
	— Filati di fantasia
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05
	— di seta, di fibre tessili sintetiche e artificiali e di lana o di peli fini
58.05	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06.
	A. Nastri, galloni e simili:
	I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia
	ex a. di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone:
	— di fibre tessili sintetiche o artificiali
	b. di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino e pettenuzzo di seta
58.07	Filati di ciniglia, filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati, trecce in pezza, altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza, ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:
	ex A. Trecce di larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette o forme simili delle voci nn. 51.01 o 51.02, di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di ramie o di fibre tessili vegetali del capitolo 57:
	— di seta o di fibre sintetiche o artificiali, senza metalli
	ex B. altri:
	— di seta o di fibre sintetiche o artificiali, senza metalli
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci
	ex A. Tulli
	— di fibre tessili sintetiche o artificiali
	ex B. Tessuti a maglie annodate (reti):
	— di fibre tessili sintetiche o artificiali
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi.
	ex A. Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti):
	— di fibre tessili sintetiche o artificiali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
58.09 *(segue)*	B. Pizzi:
	ex I. a mano:
	— di fibre tessili sintetiche o artificiali
	ex II. a macchina:
	— di fibre tessili sintetiche o artificiali
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati:
	ex A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare:
	— Tappetini, tappeti, passatoie
	ex B. altri:
	— Tappetini, tappeti, passatoie
ex 59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliato, copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati:
	— di peso superiore a 1 400 g/m²
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili.
	— Tessuti impregnati o spalmati, di peso non superiore a 1 400 g/m²
ex 59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma:
	— di larghezza non superiore a 50 cm, esclusi quelli di lana o di peli fini
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:
	A. di lana o di peli fini
	B. di fibre tessili sintetiche o artificiali
	C. di altre materie tessili.
	I. di cotone:
	ex II. di altre materie tessili
	— escluse quelle di seta
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili
	A. di seta o di cascami di seta
	B. di fibre tessili sintetiche
	C. di fibre tessili artificiali
64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo:
	ex A. Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne:
	— di gomma o di materie plastiche artificiali
	ex B. altri:
	— di gomma o di materie plastiche artificiali
68.02	Lavori di pietre da taglio da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69, cubi e tessere per mosaici
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
68.04 *(segue)*	B. altri: I. di abrasivi agglomerati: ex a) costituiti da diamanti naturali o sintetici: — artificiali, esclusi quelli per macinare ex b) altri: — artificiali, esclusi quelli per macinare ex II. non nominati: — artificiali, esclusi quelli per macinare
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato a placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: ex B. altro: — di spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 10 mm
ex 70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre de forma quadrata o rettangolare: — di spessore non superiore a 3 mm
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armato o placcato durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare: — non armati, di spessore non superiore a 5 mm
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune: A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica: ex I. Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari: — di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi ex II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.): — Tubi per lampade — altri, di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi ex B. altri: — di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modallato con incavi e rilievi
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie: ex B. Fibre tessili e lavori di fibre tessili: — Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e feltri (mats)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 70.21	Altri lavori di vetro:
	— di vetro colorato, smerigliato, inciso, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino o dipinto, o di vetro modellato con incavi e rilievi
71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:
	ex B. Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm:
	— Fili; altri, battuti o laminati
	D. Fogli e nastri sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm
ex 73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:
	— senza rivestimenti di materie tessili
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73 06 al n. 73.14 incluso:
	A. Acciai fini al carbonio:
	ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:
	— senza rivestimenti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non costituiti da acciai legati contenenti, in peso, uno o più dei seguenti elementi nelle proporzioni menzionate: 2 % o più di silicio, 2 % o più di manganese, 2 % o più di cromo, 2 % o più di nichel, 0,3 % o più di molibdeno, 0,3 % o più di vanadio, 0,5 % o più di tungsteno, 0,5 % o più di cobalto, 0,3 % o più di alluminio, 1 % o più di rame
	B. Acciai legati:
	ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:
	— senza rivestimenti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non costituiti da acciai legati contenenti, in peso, uno o più dei seguenti elementi nelle proporzioni menzionate: 2 % o più di silicio, 2 % o più di manganese, 2 % o più di cromo, 2 % o più di nichel, 0,3 % o più di molibdeno, 0,3 % o più di vanadio, 0,5 % o più di tungsteno, 0,5 % o più di cobalto, 0,3 % o più di alluminio, 1 % o più di rame
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:
	ex A. Tubi muniti di accessori, per la condottura di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili:
	— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura
	B) altri:
	II. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce BI, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno
	ex III. non nominati:
	— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:
	— escluse: porte di cariche o chiuse per impianti idraulici
ex 73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compresi o liquefatti:
	— saldati, di contenuto non superiore a 300 litri
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:
	A. muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili
	ex B. altri:
	— esclusi i cavi portanti, chiusi o semichiusi, per teleferiche e i cavi di armature per cemento armato precompresso
ex 73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:
	— articolate, dei tipi «Galle», «Renold» o «Morse» di passo non superiore a 2 cm, escluse le catenelle per chiavi
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:
	ex B. altri:
	— per disegno e per ufficio
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:
	A. non filettati:
	ex I. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «decolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm:
	— di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, le viti e i ribadini
	ex II. altri:
	— di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, le viti e i ribadini
	B. filettati:
	ex I. Viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a «decolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm:
	— Dadi di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi quelli presentati insieme alle viti
	ex II. altri:
	— di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, i bulloni e le viti, comprese le rondelle e i dadi rivestiti
ex 73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio:
	— Molle a foglie per veicoli, escluse quelle per il materiale rotabile ferroviario
	— Molle, a spirale, di filo o di sbarra tonda, di diametro superiore a 8 mm o di sbarra quadrata o rettangolare di cui la dimensione minore è superiore a 8 mm

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:
	— di ferro o di acciaio, saldato a caldo, laminato o forgiato
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:
	A. Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili
	B. altri:
	I. Acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile
	ex II. non nominati:
	— esclusi: paglia, spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, nonché le pentole a pressione per cucinare direttamente a vapore
ex 74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame:
	— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, con parete di spessore superiore a 1 mm e aventi più di 80 mm nella più grande dimensione interna della sezione trasversale
ex 74.19	Altri lavori di rame:
	— esclusi i seguenti articoli:
	— Spille, anelli scorrevoli e forcine diversi da quelli di ornamento personale, ditali, nonché guarnizioni in ferro per cinture, busti e bretelle
	— Serbatoi, botti, cisterne e altri recipienti analoghi per qualsiasi sostanza (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità superiore a 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o coibente
	— Catene, catenelle e loro parti
ex 76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio:
	— Vergella
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio
79 01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:
	ex A. greggio:
	— Zinco elettrolitico (lingotti) con un tenore di Zn uguale o superiore al 99,95 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano: — Vanghe, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli, raschiatoi, falci e falciole
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le freseseghe e le lame non dentate per segare): A. Seghe a mano B. Lame di seghe: I. a nastro ex III. altre: — Lame di seghe a mano
ex 82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro: — Martelli, bedani, scalpelli per pietre, bulini, punteruoli, punzoni e portafiliere
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonchè gli utensili per forare, con parte operante: ex A. di metalli comuni: — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere ex B. di carburi metallici: — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere ex C. di diamante o di conglomerato diamantifero: — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere ex D. di altre materie: — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, aleasatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame: ex A. Coltelli: — esclusi quelli per uso professionale
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci n. 82.09, 82.13 e 82.14
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte); attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni: A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno
ex 83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivette tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e paglıette, tagliate, di metalli comuni: — escluse le perle e paglıette, tagliate, nonché i rivetti tubolari o gambo biforcuto
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: — esclusi le parti e i pezzi staccati
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: C. altri motori: I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata: a) di 250 cm³ o meno: ex 1. destinati ad aeromobili civili: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW ex 2. altri: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW e per ciclomotori di cilindrata non superiore a 50 cm³ b) di più di 250 cm³: ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm³, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW 2. altri: ex aa) destinati ad aeromobili civili: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW ex bb) non nominati: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione): ex a) Motori di propulsione per navi: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW b) altri: ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm³, degli autoveicoli per usi speciali della voce n° 87.03 : - di potenza inferiore o uguale a 25 kW

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.06 (*segue*)	C. II. b) ex 2. non nominati : — di potenza inferiore o uguale a 25 kW D. Parti e pezzi staccati: ex I. di motori destinati ad aeromobili civili: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti II. di altri motori: ex a) per aerodine: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti ex b) altri: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche: ex A. Macchine motrici idrauliche e loro parti e pezzi staccati, destinati ad aeromobili civili: — escluse le parti e i pezzi staccati B. altre macchine motrici idrauliche
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): ex A Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo: — Parti e pezzi staccati B altre pompe: I destinate ad aeromobili civili II non nominate: ex a) Pompe: — escluse quelle per impianti di innaffiatura mediante aspersione e quelle che possono essere sommerse con motore accoppiato, senza rivestimento interno di prodotti di ceramica o di gomma, di peso unitario non superiore a 1 000 kg b) Parti e pezzi staccati C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas, generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili: C. Ventilatori e simili: ex I. destinati ad aeromobili civili: — di peso unitario non superiore a 200 kg, esclusi le parti e pezzi staccati ex II. altri. di peso unitario non superiore a 200 kg, esclusi le parti e pezzi staccati
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie: ex A. Materiale, macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili: — esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importati con i loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonché le parti e pezzi staccati C. altri: ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 l: — di peso unitario superiore a 200 kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.15 (*segue*)	C. ex II. non nominati: — esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importati con i loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonché le parti e pezzi staccati
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni non elettrici:
	ex A. Apparecchi per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (*Euratom*): — Parti e pezzi staccati
	ex B. Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (*Euratom*): — Parti e pezzi staccati
	C. Scambiatori di calore: ex I. destinati ad aeromobili civili: — Parti e pezzi staccati ex II. altri: — Parti e pezzi staccati
	D. Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde: ex I. a riscaldamento elettrico: — Parti e pezzi staccati ex II. altri: — Parti e pezzi staccati
	E. Apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione: ex I. a riscaldamento elettrico: — Parti e pezzi staccati ex II. altri: — Parti e pezzi staccati
	F. altri: ex I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici: — per uso domestico ex II. non nominati: — Parti e pezzi staccati
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia: — Bilance, comprese le basculle, automatiche e semiautomatiche, di peso unitario non superiore a 250 kg, escluse le parti e pezzi staccati
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:
	ex A. Macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili: — esclusi i verricelli, le binde e i martinetti
	B. altri: ex I. Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive (*Euratom*): — esclusi i verricelli, paranchi e manopole e tutte le parti e pezzi staccati ex II. Gru automobili, su ruote, che non possono circolare su rotaie: — escluse le parti e pezzi staccati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.22 *(segue)*	B. ex III. Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre: — escluse le parti e pezzi staccati ex IV. non nominati: — esclusi i verricelli, paranchi e manopole, le binde e martinetti per veicoli e tutte le parti e pezzi staccati
ex 84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi: — Versoi e vomeri, esclusi quelli di ghisa e di acciaio colato, dentali, dischi, avanvomeri, coltri a forma di coltello e coltri a forma di disco, per aratri; denti per coltivatori e scarificatori, dischi per irroratrici; utensili per sarchiatura, battitura e per solcare, per sarchiatrici
ex 84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili: — Pigiatrici-sgrappolatrici e torchi continui per uve, escluse le loro parti e pezzi staccati
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone: A. per la fabbricazione della carta e del cartone ex B. altri: — escluse le rigatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.): ex A. Telai per tessitura: — Telai meccanici di peso unitario non superiore a 2 500 kg, non automatici e automatici, esclusi quelli automatici per il cotone ex B. Telai per maglieria: — rettilinei ex C. Telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti: — Telai meccanici di peso unitario non superiore a 2 500 kg
ex 84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.): — esclusi: telai per filare continui (rulli striati di peso unitario non superiore a 2,5 kg; fusi, cilindri di pressione nonché rispettivi assi e pulegge di tensione dei nastri di comando dei fusi, muniti di cuscinetto a rotolamento a sfere, a rulli o ad aghi); nastri di ferro o d'acciaio dentati per guarniture per carde; filiere di metalli preziosi
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare la confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.40 (*segue*)	B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:
	ex I. a funzionamento elettrico:
	— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati
	ex II. altri:
	— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati
	ex C. altri:
	— Macchine e apparecchi per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati
	— Macchine e apparecchi per la tintura delle materie tessili, escluse le parti e pezzi staccati
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50:
	C. altre macchine utensili:
	I. Torni:
	ex a) Torni automatizzati con informazioni codificate:
	— Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	ex b) altre:
	— Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	III. Piallatrici:
	ex a) Macchine automatizzate con informazioni condificate:
	— di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	ex b) altre:
	— di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	IV. Limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici:
	ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate:
	— Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	ex b) altre:
	— Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	V. Fresatrici, foratrici:
	ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate:
	— Foratrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	ex b) altre:
	— Foratrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	VI. Affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare:
	a) con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della nota complementare 2 di questo capitolo:
	ex 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate:
	— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	ex 2. altre:
	— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	b) altre:
	ex 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate:
	— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	ex 2. altre:
	— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili: — escluse le presse idrauliche di peso unitario non superiore a 2 000 kg
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari: A. Macchine da scrivere
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta, macchine formatrici in sabbia per fonderia: — Macine di peso unitario non superiore a 5 000 kg; granulatori e frantumatori, con o senza vagli selezionatori, di peso unitario non superiore a 5 000 kg, betoniere fisse o mobili di peso unitario non superiore a 2 000 kg; escluse le parti e pezzi staccati delle macchine e apparecchi indicati
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo: ex A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (*Euratom*): — Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati ex C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) (*Euratom*): — Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati E. altri: ex II altri: — Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati
ex 84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali. — Forme e conchiglie per il lavoro meccanico
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma). — Cuscinetti a rotolamento con una fila di sfere in cui le sfere non si possono staccare manualmente, o in cui la fila di sfere non si può separare o ancora in cui le facce dei due anelli si allineano sullo stesso piano, il cui diametro è superiore a 36 mm senza superare 72 mm, escluse le parti e pezzi staccati
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): ex A destinati ad aeromobili civili: — Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità B altri: — ex II. non nominati: — Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
	ex A. Merci destinate ad aeromobili civili (a):
	Macchine generatrici; convertitori rotanti o statici, trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione;
	Motori elettrici di una potenza uguale o superiore a 0,75 kW, ma inferiore a 150 kW:
	— Motori trifase asincroni; motori monofase; macchine generatrici, convertitori rotanti o statici (esclusi i raddrizzatori) e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 kg; trasformatori
	B. altre macchine ed apparecchi:
	I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:
	a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt
	ex b) altri:
	— Motori trifase, asincroni; motori monofase; macchine generatrici, convertitori rotanti e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 kg
	ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
	— Trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, di peso unitario superiore a 500 kg; convertitori statici, esclusi i raddrizzatori, di peso unitario non superiore a 100 kg
ex 85.03	Pile elettriche:
	— a secco
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:
	A. Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici:
	I. destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati
	ex II. altri:
	— escluse le parti e pezzi staccati
	B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili:
	I. destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati
	ex II. altri:
	— escluse le parti e pezzi staccati
	D. Ferri da stiro elettrici
	E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici:
	I. Fornelli e forni elettrici, apparecchi scaldavivande, escluse le loro parti e pezzi staccati, destinati ad aeromobili civili
	ex II. altri:
	— Fornelli, cucine economiche, forni e apparecchi analoghi di cottura per usi domestici
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
	ex A. Apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
	— Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori
	ex B. altri:
	— Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:
	— Interruttori non automatici e sezionatori, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg
	— Interruttori automatici, interruttori e contattori
	— Parti e pezzi staccati
	ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati:
	— Reostati, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg
	— Parti e pezzi staccati
	D. Quadri di comando o di distribuzione
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco:
	A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione
	ex B. altre lampade e tubi:
	— per l'illuminazione
	ex C. Parti e pezzi staccati:
	— per lampade e tubi elettrici per l'illuminazione
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:
	ex A. Accoppiamenti (piovre e licci) di cavi elettrici, destinati ad aeromobili civili:
	— con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali
	ex B. altri.
	— con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali e i cavi sottomarini
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo (89.02 a 89.05) :
	ex A. Navi da guerra:
	— a propulsione meccanica, di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t, escluse quelle a cuscino d'aria
	B. altre:
	ex I. Navi per la navigazione marittima:
	— a propulsione meccanica di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t, esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio
	II. altre:
	ex a) del peso unitario di 100 kg o meno:
	— a propulsione meccanica, esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
89.01 (segue)	B. II. ex b) altre: — a propulsione meccanica di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t, esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio
ex 90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature: — escluse quelle d'oro
ex 90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili: — esclusi quelli con montatura d'oro o placcata o rivestita in oro o dorata e gli occhiali protettori per arti e mestieri
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili: ex A. Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo: — Squadre, regoli, rapportatori e pistole da disegno — Scatole di compassi con compassi, prolunghe per compassi, compassi, tiralinee e strumenti simili
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi di apparecchi e strumenti della voce n. 90.14: ex A. destinati ad aeromobili civili: — Manometri B. altri: I. Manometri
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi: A. Strumenti ed apparecchi elettronici: ex I. destinati ad aeromobili civili: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri ex II. altri: b) altri: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri B. altri: ex I. destinati ad aeromobili civili: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri ex II. non nominati: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili: ex A. elettrici o elettronici: — da appoggiare o appendere, di peso superiore a 500 g se completi e di qualsiasi peso se incompleti ex B. altri: — da appoggiare o appendere, di peso superiore a 500 g se completi e di qualsiasi peso se incompleti

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:
	B. registrati:
	I. Cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie, esclusi i nastri magnetici:
	b) altri
	II. altri:
	a) Dischi per fonografi:
	2. altri
	b) altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):
	1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche
	ex 2. altri:
	— esclusi quelli per l'insegnamento delle lingue
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:
	ex A. Mobili per sedersi, diversi da quelli ricoperti di cuoio (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili:
	— esclusi quelli di legno, di ferro e di acciaio
	B. altri:
	ex I. appositamente costruiti per aerodine:
	— esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio
	ex II. non nominati:
	— esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio, di vimini e altre materie vegetali
94.03	Altri mobili e loro parti:
	ex A. Mobili, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili:
	— di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio
	— di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche
	— di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche
	— di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali
	ex B. altri:
	— di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio
	— di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche
	— di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche
	— di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni):
	ex A. Sbozzi e dischetti per bottoni:
	— esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili
	ex B. Bottoni e loro parti:
	— esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
98.03	Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05:
	ex A. Portapenne a serbatorio e stilografi:
	— Stilografi e penne a sfera
	ex B. altre portapenne; portamine; portalapis e simili:
	— Stilografi e penne a sfera
	C. Pezzi staccati ed accessori:
	ex I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter»:
	— di stilografi e penne a sfera
	ex II. altri:
	— di stilografi e penne a sfera
ex 98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:
	— Nastri su bobine per uso immediato
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:
	ex A. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggior diametro non supera 25 mm:
	— non dorati né argentati, né placcati con metalli preziosi
	ex B. altri:
	— non dorati, né argentati, né placcati con metalli preziosi, né di metalli preziosi
ex 98.12	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili:
	— di materie plastiche artificiali e di ebanite

D. Prodotti sensibili nei confronti della Giordania

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg :
	A. altri concimi

ALLEGATO VII

Elenco previsto all'articolo 13, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:	
	— Solfato di sodio e di dodecano-1-ile	20
	— Solfato di trietanolammina e di dodecano-1-ile	20
	— Acido solfonico, alchilbenzene solfonato di sodio e alchilbenzene solfonato di ammonio	20
	— Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecano-1-ile e di solfato di trietanolammina	20
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove:	
	Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	20
	ex X. altri:	
	— Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati nelle fonderie per migliorare la superficie dei pezzi fusi	20
	— Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie e per il trattamento delle acque di refrigerazione industriale	20
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):	
	C. altri:	
	II. Amminoplasti:	
	ex a) nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo:	
	— Resine ureiche, modificate con alcole furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie	25
	III. Alchidi ed altri poliesteri:	
	ex b) altri:	
	— Politereftalato di etilene saturo, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo, preparato per lo stampaggio o l'estrusione	20
	— in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore	20
	ex VII. non nominati:	
	— Resine epossidiche (etossiliniche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):	
	C. altri:	
	VII. Cloruro di polivinile:	
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:	
	— in microsospensione	20
	ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:	
	— Preparazioni per lo stampaggio di dischi per fonografi	20
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):	
	ex B. altri:	
	— Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici	20
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:	
	ex A Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili:	
	— Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda	20
48 07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennes» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), *in rotoli o in fogli*:	
	ex D. altri:	
	— Carte e cartoni vellutati	25
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
	ex A. di Fibre tessili sintetiche:	
	— di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacità superiore a 53 cN/tex	35
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati:	
	ex B. altri:	
	— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, vellutate	18
	— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m² *e inferiore o uguale a 80 g al m²*	20
ex 59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:	
	— non impregnati, vellutati di policloruro di vinile	35
	— non impregnati, diversi da quelli la cui materia tessile costituisce il dritto, vellutati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ad esclusione del poliuretano	35

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:	
	— vellutati	35
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:	
	— Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrossato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi	35
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro:	
	ex B. altri:	
	— formati da due o più fogli aderenti fra loro, per veicoli o navi	20
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19:	
	— di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato :	
	-- di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi, esclusi gli oggetti recanti un semplice marchio o un'incisione e quelli con una parte smerigliata destinata ad essere incisa	35
	-- altri	10
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate	30
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:	
	ex B. altri:	
	— Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate	20
	— Fili di sezione rotonda, di rame non legato	20
ex 83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni:	
	— Piastre di copertura, cilindri e molle, trasportatori a rastrelli, ottenuti per sinterizzazione	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.10	Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):	
	B. altre pompe:	
	II. Pompe non nominate:	
	ex a) Pompe:	
	— Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici	30
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:	
	ex B. altri:	
	— esclusi parti e pezzi staccati	20
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:	
	C. altri:	
	ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri:	
	— di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati	20
	ex II. non nominati:	
	— Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati	20
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:	
	— Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5 000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Basculle e piattaforme per pesare elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersone e delle parti e pezzi staccati	20
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:	
	A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:	
	ex III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire:	
	— Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione	20
ex 84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:	
	— Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate nè comprese altrove:	
	ex B. altri:	
	— Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica	20
	— Unità di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati	20
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo capitolo:	
	E. altri:	
	ex II. altre macchine ed apparecchi meccanici:	
	— Macchine a iniezione, estrusori, trituratori e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali	20
ex 84 62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):	
	— Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette	20
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione:	
	— di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo	20
	— per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro	20
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	
	B. altre macchine ed apparecchi:	
	I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:	
	ex b) altri:	
	— Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in KW o in kVA, di peso superiore a 100 kg/pezzo	20
	— Generatrici a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non superiore a 750 kVA	20
	— Motori e generatrici a corrente continua di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad esclusione dei motori e altre generatrici le cui prestazioni non sono espresse in kW o kVA	25
	— Convertitori rotanti di peso superiore a 100 kg/pezzo	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
85.01 *(segue)*	B. ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	
	— Convertitori statici, di peso superiore a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura	30
	— Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2 500 kVA	35
85.04	Accumulatori elettrici:	
	B. altri:	
	ex II. Accumulatori non nominati:	
	— al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi	20
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:	
	ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.):	
	— asciugacapelli, esclusi caschi asciugacapelli	20
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:	
	ex B. altri:	
	— apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi le loro parti e pezzi staccati	20
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:	
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:	
	I. Apparecchi trasmittenti:	
	ex b) altri:	
	— per le bande HF e MF	20
	II. Apparecchi rice-trasmittenti:	
	ex b) altri:	
	— per la banda VHF	20
	— supporti portatili per rice-trasmittenti VHF	20
	III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:	
	b) altri:	
	ex 2. non nominati:	
	— Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafia per le bande VLF, LF, MF e HF	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:	
	— esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi staccati	20
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16:	
	ex B. altri:	
	— esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti e pezzi staccati	20
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:	
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:	
	— per applicazione industriale, escluso il materiale di collegamento:	
	— di 1 000 V o più:	
	— Sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi	35
	— Fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo HT	35
	— inferiori a 1 000 V:	
	— Fusibili del tipo NH	35
	— Interruttori da 63 A a 1 000 A, tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia	35
	ex D. Quadri di comando o di distribuzione:	
	— muniti dei loro apparecchi e strumenti:	
	— di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura:	
	— di 1 000 V o più, muniti di cellule con interruttori o disgiuntori, smontabili, per trasformatori con incastro metallico	25
	— inferiore o uguale a 1 000 V	25
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:	
	ex B. altri:	
	— Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per una tensione nominale inferiore o uguale a 60 kV, non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento	20
	— Fili di avvolgimento, in rame, verniciati o laccati, di un diametro uguale o superiore a 0,40 mm e inferiore o uguale a 1,20 mm (classe F, grado I e II)	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci:	
	A. *per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:*	
	I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	ex b) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con un'altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm^3 e inferiore a 2900 cm^3 o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm^3 e inferiore a 2500 cm^3	20
	B. per il trasporto di merci:	
	II. altri:	
	a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2800 cm^3 o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2500 cm^3:	
	ex bb) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto *superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg*, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a *scoppio di cilindrata inferiore a 2900 cm³*	20
	2. altri:	
	ex bb) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm^3 e inferiore a 2900 cm^3 o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm^3 e inferiore a 2500 cm^3	20
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusa:	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti per sinterizzazione	20
	— Parti e pezzi staccati, ottenuti per sinterizzazione, esclusi le parti e pezzi staccati di carrozzeria, le scatole di cambio complete, i ponti posteriori completi, le ruote, *le parti di* ruote e accessori di ruote, gli assi portanti e le guarnizioni di frizione, montati con supporto, per freni a disco	20
	— Masserelle di equilibratura per ruote	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 inclusa:	
	ex B. altri:	
	— Ruote dentate, ottenute per sinterizzazione	20
ex 90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici:	20
	— Siringhe di materie plastiche artificiali	
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:	
	A. Strumenti e apparecchi elettronici:	
	II. altri:	
	ex b) altri:	
	— Regolatori	20
	— Strumenti di controllo e di regolazione utilizzati in sistemi industriali di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica	20
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Regolatori	20

ALLEGATO VIII

Elenco previsto all'articolo 16, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi doganali	
		Elemento fiscale	Elemento protettivo
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :		
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10% in peso, senza aggiunta d'altre materie	5 Esc/kg	12 Esc/kg
21.03	Farina di senape e senape preparata :		
	A. Farina di senape	13%	22%
	B. Senape preparata	13%	22%
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico :		
	B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e più, in recipienti contenenti :		
	- due litri o meno	280 Esc per hl di alcole puro	2 190 Esc per hl di alcole puro
	- più di due litri	214 Esc per hl di alcole puro	2 256 Esc per hl di alcole puro
24.02	Tabacchi lavorati; estratti e sughi di tabacco :		
	A. Sigarette	180 Esc/kg	esenzione
	ex B. Sigari e sigaretti :		
	- con copertura di tabacco	200 Esc/kg	esenzione
	ex C. Tabacco da fumo :		
	- Tabacco trinciato	170 Esc/kg	esenzione
	ex D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto :		
	- Tabacco trinciato	170 Esc/kg	esenzione
	ex E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie :		
	- Tabacco trinciato	170 Esc/kg	esenzione

ALLEGATO IX

Elenco previsto all'articolo 18

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 60 %	80,43
	II. uguale o superiore a 60 %	79,33
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	79,09
	D. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	82,24
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	87,26
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	78,35
	3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:	
	aa) non contenenti amido o fecola	84,21
	bb) altri	81,73
	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	69,63
	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	76,92
	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	86,37
	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %	68,25
	8. uguale o superiore a 90 %	92,36
	II. non nominati:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	60,05
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	71,11
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	72,69
	3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %	64,09
	4. uguale o superiore a 70 %	69,80
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:	
	I. inferiore a 65 %	51,14
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	46,69
	III uguale o superiore a 80 %	34,00
	B Gelati.	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	43,23
	II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	45,57
	b) uguale o superiore a 7 %	35,66
	C Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:	
	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	50,19
	II altri.	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1 inferiore a 50 %	56,23
	2. uguale o superiore a 50 %	54,91
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %	49,28
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %	53,36
	3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %	53,86
	4 uguale o superiore a 6 %	48,28

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
18.06 *(segue)*	D. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	46,78
	b) altre	33,04
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale e superiore a 1,5% e inferiore e uguale a 6,5%	
	1. in imballaggie immediati di contenute netto inferiore e uguale a 500 g	44,93
	2. altre	44,93
	b) superiore a 6,5% e inferiore a 26% :	
	1. in imballaggie immediati di contenuto netto inferiore e uguale a 500 g	34,00
	2. altre	34,00
	c) uguale e superiore a 26% :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore e uguale a 500 g	33,04
	2. altre	33,04
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:	
	A. Estratti di malto:	
	I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	11,00
	II. altri	11,00
	B. altre:	
	I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 %	12,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
19.02 (segue)	II. non nominate	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,00
	bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
	11. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60%	12,00
	22. uguale o superiore a 60%	12,00
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32% :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,00
	bb) altre	12,00
	3. aventi tenore, in peso, di amidi o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio	31,55
	bb) altre	31,55
	4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiorea a 45% e inferiore a 55% :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12.00
	bb) altre	12.00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.02 *(segue)*	B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13,58
	bb) altre	19,82
	6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,92
	bb) altre	13,65
	7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 %	16,57
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 %	13,00
	2. uguale o superiore a 5 %	15,62
19 03	Paste alimentari:	
	A. contenenti uova	36,96
	B. altre:	
	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	35,82
	II. non nominate	35,00
19 04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate:	0,00
19 05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:	
	A. a base di granturco	63,85
	B. a base di riso	0,00
	C. altri	0.00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uòva, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	12,63
	B. Pane azzimo (Mazoth)	0,00
	C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0,00
	D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:	
	I. inferiore a 50 %	35,00
	II. uguale o superiore a 50 %	5,57
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 30 %	82,95
	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %	81,87
	III. uguale o superiore a 50 %	77,11
	B. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	a. inferiore a 70 %	79,44
	b. uguale o superiore a 70 %	70,97
	II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	68,96
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	81,02
	2. altri	69,82

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.08 (segue)	B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	79,45
	2. altri	68,26
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	77,09
	2. altri	65,89
	III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	73,78
	2. altri:	47,93
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	79,45
	2. altri	68,36
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	75,73
	2. altri	67,58
	IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	74,64
	2. altri:	65,52

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.08 *(segue)*	B. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	73,76
	2. altri	82,38
	V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	71,60
	b) altri	71,71
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè o loro estratti:	
	C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè.	
	II. altri	11,00
	D Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II altri	27,52
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A Lieviti naturali vivi.	
	II. Lieviti di panificazione:	
	a) secchi	0,00
	b) altri	19,18
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:	
	I Granturco	0,00
	II Riso	11,00
	III. altri	0,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:	
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte:	
	a) essiccate	70,21
	b) altre	70,86
	II. Paste alimentari ripiene:	
	a) cotte	81,46
	b) altre	64,36
	C. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	11,00
	II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	14,50
	b) uguale o superiore a 7 %	17,45
	D Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari.	
	I Iogurt preparati:	
	a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. inferiore a 1,5 %	0,00
	2. uguale o superiore a 1,5 %	0,00
	b altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. inferiore a 1,5 %	15,34
	2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %	7,10
	3 uguale o superiore a 4 %	0,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):	
	1. inferiore a 40 %	0,00
	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %	0,00
	3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	0,00
	4. uguale o superiore a 70 %	0,00
	b) uguale o superiore a 1,5 %	0,00
	E. Preparazioni dette « fondute »	0,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	G. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	86,35
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	84,69
	cc) uguale o superiore a 45 %	75,59
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	87,69
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	84,15
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	81,31
	cc) uguale o superiore a 45 %	71,36
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	88,68
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	78,92
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	77,38
	cc) uguale o superiore a 45 %	75,12
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	80,28
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	85,01
	bb) uguale o superiore a 32 %	78,61

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elemento fissi) (%)
21.07 (segue)	C. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	75,14
	2. altre	79,37
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %	75,61
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %;	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	71,83
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	53,41
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	45,54
	cc) uguale o superiore a 45 %	46,43
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	54,43
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	45,78
	bb) uguale o superiore a 32 %	41,31
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	64,55
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	64,00
	bb) uguale o superiore a 32 %	56,72
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	67,58
	2. altre	56,64
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	67,25

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	61,46
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	77,79
	bb) uguale o superiore a 32 %	60,10
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	61,05
	2. altre	35,00
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	58,85
	2. altre	52,59
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	68,64
	2. altre	35,00
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	48,25
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	70,22
	2. altre	68,88
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	74,01
	2. altre	43,27
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %	57,04
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 *(segue)*	C. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	54,55
	2. altre	46,15
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %	37,24
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	46,41
	2. altre	48,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	58,36
	2. altre	35,30
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 %	35,30
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	35,30
	2. altre	35,30
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	35,30
	2. altre	35,30
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio.	35,30
	b) altre	35,30
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	35,30
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
22.02 *(segue)*	B. I. inferiore a 0,2 %	13,77
	II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	13,77
	III. uguale o superiore a 2 %	13,77
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. Polialcoli:	
	II. D-Mannitolo (mannite)	0,00
	III. D-Glucitolo (sorbite):	
	a) in soluzione acquosa:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0,00
	2. altro	0,00
	b) altro:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0,00
	2. altro	0,00
35 05	Destrina e colle di destrina, amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola.	
	A. Destrina, amidi e fecole solubili o torrefatti	0,00
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:	
	ex I. inferiore a 25 % in peso:	
	— Colle di amido	19,69
	— altre	0,00
	ex II uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso:	
	— Colle di amido	26,00
	— altre	0,00
	ex III uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso	
	— Colle di amido	12,00
	— altre	0,00
	ex IV. uguale o superiore a 80 % in peso.	
	— Colle di amido	12,00
	— altre	0,00
38 12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili.	
	A. Bozzime preparate ed appretti preparati.	
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:	
	a) inferiore a 55 % in peso	0,00
	b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso	0,00
	c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso	0,00
	d. uguale o superiore a 83 % in peso	0,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:	
	I. in soluzione acquosa:	
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	0,00
	b) altro	0,00
	II. altro:	
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	0,00
	b) altro	0,00

ALLEGATO X

Elenco previsto all'articolo 20, paragrafo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: A. freschi: ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre: - Rose - Garofani ex II. dal 1° novembre al 31 maggio : - Rose - Garofani

ALLEGATO XI

Elenco previsto all'articolo 20, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi e refrigerati :
	H. Pomodori :
	ex I. dal 1° novembre al 14 maggio :
	- dal 1° dicembre al 14 maggio
08.02	Agrumi, freschi e secchi :
	A. Arance :
	I. Arance dolci, fresche :
	a) dal 1° aprile al 30 aprile
	b) dal 1° maggio al 15 maggio
	ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre :
	- dal 16 maggio al 31 agosto
	ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo :
	- dal 1° febbraio al 31 marzo
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi :
	ex II. altri :
	- Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi, dal 1° novembre al 31 marzo
	ex C. Limoni, freschi
	- dal 1° giugno al 31 ottobre

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre millenovecento-ottantasette.

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da un lato, e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980, in seguito denominato "accordo",

CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA

Jakob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ;

Werner UNGERER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ·

Constantinos LYBEROPOULOS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

John H.F. CAMPBELL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Pietro CALAMIA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO

Joseph WEYLAND,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI

P.C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

David H.A. HANNAY KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Jakob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente della Danimarca,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Jean DURIEUX,
Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle
Relazioni Esterne della Commissione delle Comunità europee ;

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA

Josef KOROSEC,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmato a Belgrado il 2 aprile 1980.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2

I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale, redatti in lingua portoghese e spagnola, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni portoghese e spagnola.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL REGNO DI SPAGNA

Sezione I

Regime generale

ARTICOLO 3

1. Per i prodotti originari della Iugoslavia, il Regno di Spagna si allinea progressivamente ai dazi doganali risultanti dall'applicazione dell'accordo secondo le modalità di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il calendario seguente

- il 1° marzo 1986, il divario è ridotto al 90 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario è ridotto al 77,5 % del divario iniziale ,
- il 1° gennaio 1988, il divario è ridotto al 62,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario è ridotto al 47,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario è ridotto al 35 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario è ridotto al 22,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario è ridotto al 10 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1993 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale.

4. Il dazio di base su cui devono essere operate le riduzioni successive previste al paragrafo 2 per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1985.

5. In deroga al paragrafo 4

- per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base è quello applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Iugoslavia il 1° gennaio 1985 ;

- per gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi originari della Iugoslavia, il dazio di base applicato dal Regno di Spagna è uguale a zero.

ARTICOLO 4

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo scadenzario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari della Iugoslavia, fatta eccezione per quelli riportati nell'allegato I.

ARTICOLO 5

1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione :

- fino al 31 dicembre 1988, i prodotti di cui all'allegato II ;

- fino al 31 dicembre 1989, i prodotti di cui all'allegato III.

Il Regno di Spagna puo' altresi' subordinare a restrizioni quantitative all'importazione, sino al 31 dicembre 1989, i prodotti di cui all'allegato IV, a condizione di applicare misure di natura equivalente nei confronti dei paesi terzi non preferenziali.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.

3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati II, III e IV.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui agli allegati II e IV nonché dei contingenti dal n° 1 al n° 5 e dal n° 10 al n° 14 di cui all'allegato III è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti dal n° 6 al n° 9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente

- il 1° gennaio 1986 13 % ;
- il 1° gennaio 1987 18 % .
- il 1° gennaio 1988 20 % .
- il 1° gennaio 1989 20 %.

4. Qualora si constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II, III e IV sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario della Iugoslavia è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in causa e liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunità nella sua composizione al

31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario della Iugoslavia oppure aumenta in proporzione il contingente.

5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2, il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

ARTICOLO 6

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80 e all'allegato B dell'accordo, originari della Iugoslavia, il Regno di Spagna :

- si allinea progressivamente ai dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione e che risultano dall'applicazione dell'accordo, a partire dai dazi di base indicati all'allegato V e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2 ;

- applica sin dall'entrata in vigore del presente protocollo i tassi preferenziali risultanti dall'accordo per quanto riguarda l'elemento mobile dell'imposizione.

4 - Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 56.

Sezione II

Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea

ARTICOLO 7

1. Sin dall'entrata in vigore del presente protocollo il Regno di Spagna applica ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale .
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale .
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale .
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale .
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale .
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale .

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali. Il suddetto dazio di base è quello di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72.

Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1° gennaio 1990 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 28,5 % del divario iniziale .
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 14,2 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

ARTICOLO 8

Il Regno di Spagna applica ai prodotti contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, il regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le agevolazioni non tariffarie e, in particolare, le riduzioni dei prelievi.

ARTICOLO 9

Il Regno di Spagna puo' applicare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari della Iugoslavia per i prodotti che sono sottoposti, conformemente all'articolo 81 dell'atto di adesione, al meccanismo complementare applicabile all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e che sono diversi da quelli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72.

ARTICOLO 10

Per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 che il 1° marzo 1986 non sono sottoposti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'a15bolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse costituiscono, alla data dell'adesione, parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

Sezione III

Isole Canarie e Ceuta e Melilla

ARTICOLO 11

1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla con la Iugoslavia è identico a quello applicato negli scambi tra la Comunità e la Iugoslavia, a condizione che questo paese conceda ai prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunità.

2. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la tassa detta "arbitrio insular - tarifa general" praticata nelle Isole Canarie vengono aboliti progressivamente, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, nei confronti dei prodotti originari della Iugoslavia, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti all'articolo 3.

3. I dazi doganali applicati dalle Isole Canarie nonché da Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari della Iugoslavia, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunità a questi prodotti, fatta salva la possibilità per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento più favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunità.

In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di smantellamento potranno superare il ritmo e le condizioni di cui all'articolo 3.

4. La tassa detta "arbitrio insular - tarifa especial" delle Isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari della Iugoslavia alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Nondimeno, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VI, all'aliquota che corrisponde al 90 dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari della Iugoslavia. Essa verrà abolita nello stesso momento in cui sarà soppressa nei confronti della Comunità.

La tassa in questione non potra mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA REPUBBLICA PORTOGHESE

Sezione I

Regime generale

ARTICOLO 12

1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese si allinea, per i prodotti originari della Iugoslavia, ai dazi doganali derivanti dall'applicazione dell'accordo.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese applica, ai prodotti di cui all' allegato VII originari della Iugoslavia, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'80 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 65 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 40 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 30 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 15 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 13

1. Il dazio di base su cui debbono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 12, paragrafo 2 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti della Iugoslavia al 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato VIII, i dazi di base su cui devono essere operate le riduzioni successive di cui all'articolo 12, paragrafo 2 sono quelli indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1° gennaio 1985 nei confronti della Iugoslavia.

ARTICOLO 14

Se la Repubblica portoghese sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto allo scadenzario fissato, essa sospende o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari della Iugoslavia, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato VII, lettera B.

ARTICOLO 15

1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari della Iugoslavia sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Iugoslavia, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata .

. alle merci importate temporaneamente,

. alle merci reimportate (ad eccezione dei container),

. alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback")

è :

- ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e
- abolita il 1° gennaio 1988 .

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo, è :

- ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,
- ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e
- abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 16

1. La Repubblica portoghese abolisce sin dall'entrata in vigore del presente protocollo i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari della Iugoslavia.

2. Tuttavia, per il prodotto seguente, l'elemento fiscale del dazio doganale applicato dalla Repubblica portoghese è abolito secondo il ritmo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Numero della tariffa doganale comune	Designazine delle merci	Dazio doganale	
		Elemento fiscale	Elemento di protezione
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie	5 ESC/kg	12 ESC/kg

3. Se la Repubblica portoghese si avvale della facoltà, concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire l'elemento fiscale del dazio doganale con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire da cui deve essere operata l'abolizione. Detto elemento è abolito negli scambi con la Iugoslavia secondo il ritmo stabilito all'articolo 12, paragrafo 2.

ARTICOLO 17

1. Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative nei confronti della Iugoslavia per le autovetture di cui alla voce 87.02 oggetto del regime particolare concordato tra la Comunità e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n° 18 dell'atto di adesione.

2. La Repubblica portoghese puo' subordinare a restrizioni quantitative all'importazione, sino al 31 dicembre 1992, il seguente prodotto, a condizione di applicare misure di natura equivalente nei confronti dei paesi terzi non preferenziali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
ex 64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale :	
	- Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale	3 000 paia

Il ritmo d'aumento progressivo del contingente è del 20 % all'inizio di ogni anno , l'aumento viene sempre aggiunto al contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale ottenuto. Qualora si constati che le importazioni in Portogallo di questo prodotto sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario della Iugoslavia è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni.

ARTICOLO 18

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80 e all'allegato B dell'accordo, originari della Iugoslavia, la Repubblica portoghese :

- si allinea progressivamente ai dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione e che risultano dall'applicazione dell'accordo, a partire dai dazi di base riportati nell'allegato IX e secondo il ritmo previsto all'articolo 12, paragrafo 2 ;

- applica, per quanto riguarda l'elemento mobile dell'imposizione, i tassi preferenziali risultanti dall'accordo, sin dalla data in cui inizia, nel corso del primo anno della seconda tappa del regime di transizione, l'applicazione delle norme della seconda tappa per i prodotti di base la cui campagna inizia per ultima.

Sezione II

Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea

ARTICOLO 19

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale .

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali. Il dazio di base sopraindicato è quello di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

2. La repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto degli atti seguenti .

- regolamento (CEE) n° 805/68 recante organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina ,

- regolamento (CEE) n° 1035/72 recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ,

- regolamento (CEE) n° 822/87 recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

La Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

i) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni '

  - il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3 % del divario iniziale ,

  - il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9 % del divario iniziale .

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2 % del divario iniziale .

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5 % del divario iniziale .

ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni ·

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75 % del divario iniziale .

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50 % del divario iniziale .

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale .

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale ;

iii) a decorrere dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

ARTICOLO 20

Per i prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del presente protocollo la Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime derivante dall'accordo, per quanto riguarda le agevolazioni non tariffarie, in particolare le diminuzioni dei prelievi.

ARTICOLO 21

1. Fino al 31 dicembre 1992, possono essere applicate restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo delle amarene conservate provvisoriamente, di cui alla sottovoce 08.11 ex E della tariffa doganale comune, originarie della Iugoslavia.

2. Fino al 31 dicembre 1995 possono essere mantenute restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei vini di uve fresche di cui alla sottovoce 22.05 ex C I a) e ex C II a) della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia e conformi all'articolo 22, paragrafo 3 dell'accordo.

ARTICOLO 22

Per i prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 1 i quali, il 1° marzo 1986, non sono sottoposti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 23

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 24

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 25

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 26

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e serbo-croata, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addi' dieci dicembre millenovecento-ottantasette.

DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO A BERLINO

Il protocollo è ugualmente applicabile al Land di Berlino, purché il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione contraria alle altre parti contraenti, entro un termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addi' dieci dicembre millenovecento-ottantasette.

ALLEGATO I

Elenco previsto all'articolo 3, paragrafo 5

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
31.02	Concimi minerali o chimici azotati
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetracrilici, resine di cumaronindeniche, ecc.)
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.09	Altri tessuti di cotone
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e n. 58.05
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da scritto o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare la confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine)
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo: B. altre

ALLEGATO II

Elenco previsto all'articolo 5

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di beni
1	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: h) altri: 2. non nominati: ex cc) Apparecchi riceventi per la televisione, con cinescopio incorporato: - per la televisione a colori, la cui diagonale dello schermo è: - superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm, - superiore a 52 cm ex dd) Apparecchi riceventi per la televisione, senza cinescopio incorporato: - per la televisione a colori, la cui diagonale dello schermo è: - superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm - superiore a 52 cm	40 unità
2	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote: — di cilindrata inferiore o uguale a 4 000 cm^3	20 unità

ALLEGATO III

Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	40 tonnellate
2	29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi: B. Derivati nitrati e nitrosi: ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni: — Trinitrotolueni	5 tonnellate
	36.01	Polveri da sparo	
	36.02	Esplosivi preparati	
	36.04	Micce: cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori: A. Micce ; cordoni detonanti ex B. altri : - esclusi i detonatori elettrici	
	36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)	
	36.06	Fiammiferi	
3	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaronindeniche, ecc.): C. altri: I. Polietilene: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex II. Polietileni tetraalogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex III Polisolfoetileni alogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex IV Polipropilene: — Cascami e avanzi di lavori ex V Poliisobutilene: — Cascami e avanzi di lavori VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori VII. Cloruro di polivinile: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Cascami e avanzi di lavori ex IX. Acetato di polivinile: — Cascami e avanzi di lavori ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Cascami e avanzi di lavori	32 tonnellate

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	39.02 *(segue)*	C. ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimetacrilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche: — Cascami e avanzi di lavori XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) *in altre forme:* — Cascami e avanzi di lavori	
4	39 07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: B. altri: I. di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuminoidi indurite V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole *fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc.,* previsti dalla voce n. 92.12 c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi di respirazione	1 000 ECU
5	ex 58 01 58 02	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano Altri tappeti, anche confezionati: tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: A Tappeti	500 kg
6	ex 58 04 58 09 60 01	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05 — di cotone Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati, pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi. B Pizzi ex I a mano — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche II. a macchina Stoffe a maglia non elastica ne gommata, in pezza C *di altre materie tessili:* I. di cotone	100 kg
7	60 04	Sottovesti a maglia non elastica ne gommata A Indumenti per bambini piccoli («bebes»), indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. T-shirts: a) di cotone II. Maglierte a collo alto a) di cotone III altri b) di cotone	75 kg (1)

(1) Fatte salve le disposizioni del protocollo complementare all'accordo di cooperazione, questo contingente si applica al commercio dei prodotti tessili.

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.04 *(segue)*	B. altre: I. T-shirts: a) di cotone II. Maglietta a collo alto: a) di cotone IV. altre: d) di cotone	
	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08: — di cotone b) altri: 1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»), indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: cc) di cotone 2. Costumi e mutandine da bagno: bb) di cotone 3. Tute sportive: bb) di cotone 4. altri indumenti esterni aa) camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini: 55 di cotone bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twin-sets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)): 11. per uomo e ragazzo: eee) di cotone 22. per donna, per ragazza e per bambini. fff) di cotone cc) Abiti interi da donna. 44 di cotone dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni. 33. di cotone ee) Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" : ex 33 di altre materie tessili: — di cotone ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci ex 22 di altre materie tessili. — di cotone gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci· 44 di cotone hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite 44 di cotone ij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: ex 11 di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali. — di cotone kk) Completi e insiemi da sci : ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone ll) Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili : ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali : - di cotone mm) altri indumenti esterni :	

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.05 (segue)	A. II. b) 5. Accessori di abbigliamento: ex aa) per bambini piccoli ("bébés") : - di cotone bb) altri : ex 33. di altre materie tessili : di cotone B altri: ex III. di altre materie tessili: -- di cotone	
8	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12: II altri: ex a) Soprabiti: — di cotone ex b) altri: — di cotone B. altri: I. Indumenti da lavoro: a) Tute: 1. di cotone b) altri: 1. di cotone II. Costumi da bagno: ex b) di altre materie tessili — di cotone III. Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa: b) di cotone IV Eskimo, giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: b) di cotone V. altri. a) Giacche. 3 di cotone b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: 3 di cotone c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: 3 di cotone d) Calzoncini e «shorts». 3. di cotone e) Pantaloni: 3 di cotone f) Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci : ex 1. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone g) altri indumenti. 3. di cotone	100 kg (1)
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bebes»), indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158 I Indumenti per bambini piccoli («bébés»), indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa a) di cotone B altri I Indumenti di tessuti delle voci n 59.08, 59.11 e 59.12: ex a) Soprabiti — di cotone	

(1) Fatte salve le disposizioni del protocollo complementare all'accordo di cooperazione, questo contingente si applica al commercio dei prodotti tessili.

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	61.02 (segue)	B. I. ex b) altri: — di cotone II. altri: a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro: 1. di cotone b) Costumi da bagno: ex 2. di altre materie tessili: — di cotone c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa: 2. di cotone d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: 2. di cotone e) altri: 1. Giacche: cc) di cotone 2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: cc) di cotone 3. Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: cc) di cotone 4. Abiti interi da donna: ee) di cotone 5. Gonne, comprese le gonne-pantalone: cc) di cotone 6. Pantaloni: cc) di cotone 7. Camicette, camicette-bluse e bluse: cc) di cotone 8. Combinazioni da sci ed insiemi da sci : ex aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone 9. altri indumenti. cc) di cotone	
9	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: A. Camicie e camicette: II. di cotone B. Pigiami: II. di cotone C. altri: II. di cotone	50 kg (1)
	61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bèbès»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. di cotone B. altre: I. Pigiami e camicie da notte: b) di cotone II. altre: b) di cotone	

(1) Fatte salve le disposizioni del prodotto complementare all'accordo di cooperazione, questo contingente si applica al commercio dei prodotti tessili.

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
10	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore. *a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU* b) altre	15 unità
11	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione, apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia, apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione III Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono b, altri. 2° non nominati. ex cc) Apparecchi riceventi per la televisione, con cinescopio incorporato: - per la televisione a colori, la cui diagonale dello schermo è: - superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm - superiore a 52 cm ex dd) Apparecchi riceventi per la televisione, senza cinescopio incorporato: - per la televisione a colori, la cui diagonale dello schermo è: - superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm - superiore a 52 cm	20 unità
12	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: A Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna	10 unità
13	93.02	Rivoltelle e pistole	5 000 ECU
	93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc. *ex A. Fucili e carabine da caccia e da tiro:* — escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU	
	93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	
	93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco)	

ALLEGATO IV

Elenco previsto all'articolo 5

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) :	
	C. altri :	
	VII. Cloruro di polivinile :	8 tonnellate
	a) nelle forme previste dalla nota 3 lettere a) e b) del presente capitolo	
	ex b) in altre forme : - esclusi i cascami e rottami di lavori	
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine ; aghi per macchine da cucire :	1 tonnellata
	A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine :	
	II. altre macchine per cucire e altre teste per dette macchine	
	III. parti e pezzi staccati : mobili per macchine per cucire	
	B. Aghi per macchine per cucire	
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o fotocatodo, diversi da quelli della voce n° 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc. ; cellule fotoelettriche ; cristalli piezoelettrici montati ; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce ; microstrutture elettroniche	2,7 tonnellate
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo :	100 000 ECU
	B. altre :	
	I. Navi per la navigazione marittima	

ALLEGATO V

Elenco previsto all'articolo 6, primo trattino

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base Elemento fisso) (%)
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 60 %	24.21
	II. uguale o superiore a 60 %	22.65
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	0.30
	D altri:	
	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	25.33
	b) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio :	
	1 uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	29.28
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	29.80
	3 uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %.	
	aa) non contenenti amido o fecola	27.67
	bb) altri	25.12
	4 uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	23.22
	5 uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	21.62
	6 uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	21.38
	7 uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %	18.81
	8 uguale o superiore a 90 %	20.55
	II. non nominati:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13.05
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elemento fisso) (%)
17.04 *(segue)*	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	20,71
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	11,59
	3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %	7,29
	4. uguale o superiore a 70 %	20,91
18.06	*Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:*	
	A Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:	
	I. inferiore a 65 %	20,71
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	7,35
	III. uguale o superiore a 80 %	0,00
	B Gelati:	
	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	0,00
	II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte	
	a uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	0,00
	b uguale o superiore a 7 %	0,00
	C Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni: prodotti a base di zuccheri e loro succedanei, fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	
	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,92
	II altri:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1 inferiore a 50 %	12,71
	2 uguale o superiore a 50 %	9,66
	b aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %	7,04
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %	10,03
	3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %	10,02
	4. uguale o superiore a 6 %	7,37

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elemento fisso) (%)
18.06 (segue)	D. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0,00
	b) altre	0,00
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 %:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	3,96
	2. altre	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg	3,96
	- altre	9,96
	b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0,00
	2. altre:	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg	0,00
	- altre	6,00
	c) uguale o superiore a 26%:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0,00
	2. altre:	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg	0,00
	- altre	6,00
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:	
	A. a base di granturco	16,80
	B. a base di riso	16,80
	C. altri	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elemento fisso) (%)
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi:	
	II. Lieviti di panificazione:	
	a) secchi	4,50
	b) altri	12,40
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati.	
	I. Granturco	16,80
	II. Riso	16,80
	III. altri	16,80
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:	
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte.	
	a) essiccate	16,80
	b) altre	16,80
	II. Paste alimentari ripiene:	
	a) cotte	16,80
	b) altre	16,80
	C. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	16,80
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	16,80
	b) uguale o superiore a 7%	16,80
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:	
	I. Iogurt preparati.	
	a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte	
	1. inferiore a 1,5 %	16,80
	2. uguale o superiore a 1,5 %	16,80
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte	
	1. inferiore a 1,5 %	16,80
	2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %	16,80
	3. uguale o superiore a 4 %	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	II altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):	
	1. inferiore a 40 %	16,80
	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %	16,80
	3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	16,80
	4. uguale o superiore a 70 %	16,80
	b) uguale o superiore a 1,5 %	16,80
	E. Preparazioni dette «fondute»	16,80
	G. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola :	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	16,80
	cc) uguale o superiore a 45 %	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio; uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	16,80
	cc) uguale o superiore a 45 %	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	16,80
	cc) uguale o superiore a 45 %	16,80
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	G. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %	16,80
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,90
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	16,80
	cc) uguale o superiore a 45 %	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	16,80
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %	16,80
	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	G. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %	16,80
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	16,80
	- altre	22,80
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	16,80
	- altre	22,80
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:	
	- in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 1 kg	16,80
	- altre	22,80
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%:	
	- in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 1 kg	16,80
	altre	22,80

ALLEGATO VI

Elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (in %)
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	II. della specie bovina:	
	a) fresche o refrigerate	20
	III. della specie suina:	
	a) domestica:	
	ex 1. Carcasse intere o mezzene:	
	— fresche o refrigerate	20
	ex 2. Prosciutti, anche in pezzi:	
	— freschi o refrigerati	20
	ex 3. Parti anteriori o spalle, anche in pezzi:	
	— fresche o refrigerate	20
	ex 4. Lombate, anche in prezzi:	
	— fresche o refrigerate	20
	ex 5. Pancette, anche in pezzi:	
	— fresche o refrigerate	20
	6. altre:	
	ex bb) non nominate:	
	— fresche o refrigerate	20
	ex b) altre:	
	— fresche o refrigerate	20
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati ne zuccherati:	
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte, fermentati o acidificati:	
	ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:	
	— Iogurt	12,5

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (in %)
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	ex b) altre:	
	— di galline	9
09.01	Caffè anche torrefatto o decafeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:	
	A. Caffè:	
	II. torrefatto:	
	a) non decaffeinizzato	19
19.03	Paste alimentari:	
	B. altre	12
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	ex C. Pomodori:	
	— Concentrato di pomodoro avente tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %, in recipienti ermeticamente chiusi	10
21.04	Salse; condimenti composti:	
	B. Salse a base di purè di pomodori	9
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:	
	I. Iogurt preparati:	
	b) altri	12,5

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (in %)
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed *altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte* (dette «estratti concentrati» per la fabbricazione delle bevande):	
	C. Bevande contenenti alcole di distillazione:	
	I. Rum, arack, tafia, presentati in recipienti contenenti:	
	ex a) due litri o meno:	
	— Rum	39,1 Pta/l
	ex b) più di due litri:	
	— Rum	39,1 Pta/l
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, politileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):	
	C. altri:	
	ex IV. polipropilene:	
	— in nastri, di spessore superiore a 0,1 mm	10,5
	VII. Cloruro di polivinile:	
	ex b) in altre forme:	
	— in tubi	10,5
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:	
	B. altri:	
	V. di altre sostanze:	
	ex d) altri:	
	— Piatti, di diametro da 17 a 21 cm inclusi, e bicchieri di polistirene	15
	— Sacchi, sacchetti e articoli simili, di polietilene	10,5
	— Recipienti diversi dai bottiglioni, dalle bottighe e dai flaconi, di polistirene	15
	— Tubi lavorati e accessori per tubi, di polivinilcloride	10,5
42.02	Oggetti di viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:	
	ex A. di materie plastiche artificiali in fogli:	
	— Sacchi di polietilene	10,5
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:	
	A. Carta e cartoni ondulati:	14
	ex B. Altri:	
	- carta increspata per uso domestico, di peso uguale o superiore a 15 g/m3 e inferiore a 50 g/m3	12,5
ex 48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:	
	— Carta da lettere, in blocchi	15

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (in %)
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:	
	ex B. altri:	
	— Carta igienica, in rotoli	12
	— Carta per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli	12
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone, cartonaggi per uffici, per magazzino e simili:	
	ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone:	
	— Scatole di carta o di cartone ondulati	15
	— Sacchetti, cartocci ed altri sacchi, di carta kraft	11
	— Scatole per sigari e sigarette	14
ex 48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone:	
	— Blocchi per minute ed appunti; quaderni	13
ex 48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, non o senza vignette:	
	— Etichette di qualsiasi specie, escluse le fasce per sigari	14,5
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:	
	B. Assorbenti per bambini piccoli (bebes):	
	ex I. non condizionati per la vendita al minuto	
	— di ovatta di cellulosa	14
	ex II. altri	
	— di ovatta di cellulosa	14
	ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco), da servizio o da cucina, biancheria da dosso e altri indumenti	
	— Asciugamani e tovaglioli da tavola	14
	ex E. Assorbenti igienici e tamponi	
	— Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
	F. altri:	
	ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto:	
	— Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
	ex II. non nominati:	
	— Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio, tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:	
	— esclusi gli articoli per il trasporto o gli imballaggi ottenuti da un tubo di spessore di vetro inferiore a 1 mm e i tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	9

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota (in %)
ex 76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:	
	— Porte, finestre e stipiti	8,4
	— Lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di lega d'alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	8,4
94.03	Altri mobili e loro parti:	
	ex B. altri:	
	— Letti di metalli comuni	13
	— Scaffalature e loro parti, di metalli comuni	11,5
94.04	Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini, poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti:	
	A. Oggetti letterecci e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti	12
	ex B. altri:	
	— Sommier, materassi e guanciali	13

ALLEGATO VII

A. Elenco previsto all'articolo 12, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grasso di ossa, grasso di cascami, ecc.)
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali :
	C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio
	I. inferiore a 65 %
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %
	III. uguale o superiore a 80 %
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao :
	ex D. altre:
	- escluse quelle aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26%
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, cornflakes» e simili
	A. a base di granturco
21.04	Salse; condimenti composti
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	ex A. Lieviti naturali vivi :
	- esclusi i lieviti di panificazione secchi
	C. Lieviti artificiali preparati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati :
	II. Riso
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene
	C. Gelati :
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte
	D. Iogurt preparati; latti in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari :
	I. Iogurt preparati:
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
	1. inferiore a 1,5%
	ex G. altre :
	- escluse quelle non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte
	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) e non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola
22 01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
28 03	Carbonio (in particolare, neri di carbonio)
29.01	Idrocarburi
	A. aciclici:
	ex I destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:
	— escluso l'acetilene
	B cicloparaffinici e cicloolefinici:
	II. altri.
	ex a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
	— escluso il decaidronaftalene

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	C. Acidi policarbossilici aromatici:
	I. Anidride ftalica
	ex III. altri:
	— Ftalati (orto) di dibutile
	— Ortoftalati di diottile
	— Ftalati di diisoottile, di diisononile, di diisodecile
	— altri esteri di diisobutile
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi carbossilici a funzione alcool:
	ex III. Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri :
	- acido tartarico
29.44	Antibiotici:
	ex A Penicilline:
	- Ampicillina e amossicillina
	C. altri antibiotici:
	ex II. Tetracicline:
	- ossitetraciclina e suoi sali
	III. altri antibiotici :
	a) Eritromicina
30.03	Medicamenti per la medicina umana e veterinaria:
	A. non condizionati per la vendita al minuto:
	II. altri
	a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati :
	b) non nominati:
	1. contenenti antibiotici o loro derivati esclusi quelli ripresi sotto la sottovoce A II a
	B. condizionati per la vendita al minuto:
	II. altri:
	a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati
	b) non nominati:
	— contenenti antibiotici o loro derivati diversi da quelli riportati nella sottovoce B II a);

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
31.02	Concimi minerali o chimici azotati:
	A. Nitrato di sodio naturale
	ex C. altri:
	— escluso il nitrato di ammonio, il nitrato di calcio con un tenore di azoto pari o inferiore al 16 %, nonché il nitrato di calcio e di magnesio e l'urea
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture, fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo:
	A. Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture, soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo:
	ex II. altri
	— esclusi i metalli non preziosi in paste utilizzate per la preparazione di pitture
	C. Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto
32.12	Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri:
	B. Inchiostri da stampa
	C. altri inchiostri
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:
	— Etossilati
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:
	A. Colle preparate non nominate né comprese altrove
	B. Prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg:
	I. Colle cellulosiche
	II. altri :
	ex a) Colle a reazione chimica:
	1. Poliuretaniche
	b) non nominate

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 37.01	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati: - Carta eliografica
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche X. altri : ex II. Preparazioni disincrostanti e simili per caldaie e per il trattamento delle acque di raffreddamento industriale ex XIII. Prodotti ausiliari del tipo di quelli utilizzati in fonderia : a) per metalli : - Rivestimenti refrattari per il trattamento superficiale della ghisa
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.): C. altri: I. Fenoplasti: a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — Resine, escluse quelle del tipo «novolacca» ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni, eccetto i laminati rigidi rivestiti di rame destinati alla produzione di circuiti stampati — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni II. Amminoplasti: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.02 *(segue)*	C. ex III. Polisolfoetileni alogenati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con e senza iscrizioni
	ex IV. Polipropilene: — nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo e i cascami e rottami di lavori — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con e senza iscrizioni
	ex V. Poliisobutilene: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con e senza iscrizioni
	VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con e senza iscrizioni
	VII. Cloruro di polivinile: ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — Prodotti per lo stampaggio — Resine del tipo emulsioni per pasta ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con e senza iscrizioni
	ex IX. Acetato di polivinile: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con e senza iscrizioni
	ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con e senza iscrizioni
	XIV. Altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:
	B. altri:
	I. Cellulosa rigenerata:
	b) altra:
	ex 2. non nominata:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	II. Nitrati di cellulosa:
	b) plastificati:
	1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):
	ex aa) Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:
	— di celluloide
	ex bb) altri:
	— Lastre, fogli, strisce o tubi di celluloide
	— altre lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	III. Acetati di cellulosa:
	b) plastificati:
	4. altri:
	ex bb) non nominati:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	IV. altri esteri della cellulosa:
	b) plastificati:
	4. altri:
	ex bb) non nominati:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	V. Eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:
	b) plastificati:
	— altri:
	ex aa) Etilcellulosa:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex bb) non nominati:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex VI. Fibra vulcanizzata:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni, di materie plastiche artificiali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:
	B. altri:
	ex I. di cellulosa rigenerata:
	— esclusi: budelli artificiali; copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento; articoli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53 per l'industria nazionale
	ex II. di fibra vulcanizzata:
	— esclusi: ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53 per l'industria nazionale
	ex III. di sostanze albuminoidi indurite:
	— esclusi: budelli artificiali, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; tubi ottenuti mediante incollamento, da utilizzare come budella secche; articoli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53 per l'industria nazionale
	ex IV. di derivati chimici della gomma:
	— esclusi: copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento
	V. di altre sostanze:
	a) Bobine e supporti analoghi per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film ecc., di cui alla voce n. 92.12
	ex d) altri:
	— esclusi budelli artificiali; copripavimenti; articoli di abbigliamento; lavori e accessori per le macchine della voce n. 84.53; oggetti da costruzione
ex 40 10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata:
	— esclusi i nastri a sezione trapezoidale
40 11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:
	ex A. Gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture:
	— Battistrada amovibili per coperture di peso unitario fino a 20 kg
	B. altri:
	ex II. non nominati:
	— di peso unitario fino a 20 kg
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:
	ex A. di materie plastiche artificiali in fogli:
	- Portafogli, bauletti e borse da donna
	ex B. di altre materie:
	- Portafogli, bauletti e borse da donna
48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:
	ex B. altri:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:
	ex A. di fibre tessili sintetiche:
	- Polietileniche o polipropileniche
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:
	ex A. di fibre tessili sintetiche:
	- Poliesteri e acriliche
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:
	ex A. di fibre tessili sintetiche
	- Poliesteri e acriliche
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:
	ex A. di fibre tessili sintetiche:
	- Poliestere e acriliche
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:
	— Tessuti impregnati o spalmati, di peso non superiore a 1 400 g/m²; in fiocco
68.02	Lavori di pietre da taglio da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69, cubi e tessere per mosaici
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento:
ex 68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti:
	- esclusi gli abrasivi applicati solamente su tessuto xx, in rotoli di larghezza uguale o superiore a 1 400 mm e di quelli applicati su tessuto xx rinforzato di carta o di cartone, in rotoli di larghezza uguale o superiore a 1 400 mm
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari
	ex B - altri:
	- contenenti, in peso, più di 7% di allumina (Al_2O_3)
	- altri, esclusi quelli contenenti, in peso, almeno 93% di silice (SiO_2) e quelli elettrofusi

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:
	ex B. altro:
	— di spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 10 mm
ex 70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre de forma quadrata o rettangolare:
	— di spessore uguale o superiore a 1,8 mm e non superiore a 3 mm
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armato o placcato durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:
	— non armati, di spessore non superiore a 5 mm
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
	B. altri
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:
	A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica:
	ex I. Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, fiori, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari:
	— di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi
	ex II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppette, paralumi, globi, tulipani, ecc.):
	— Tubi per lampade
	— altri, di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi
	ex B. altri
	— di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modallato con incavi e rilievi
ex 70.21	Altri lavori di vetro:
	— di vetro colorato, smerigliato, inciso, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino e dipinto, o di vetro modellato con incavi e rilievi
ex 73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:
	— senza rivestimenti di materie tessili
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:
	A. Acciai fini al carbonio:
	ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:
	- nudi, esclusi quelli destinati alla produzione di cavi di acciaio
	B. Acciai legati:
	ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:
	- Prodotti senza rivestimento di materie tessili, non ricoperti di altri metalli per mezzo di un procedimento qualsiasi e non previsti alla nota complementare, lettera a) di questo capitolo

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: B) altri: ex II. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce BI, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15% incluso di carbonio e da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,50% o meno di molibdeno — esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura ex III. non nominati: — esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura
ex 73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio, lamiere, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni: — escluse: porte di cariche o chiuse per impianti idraulici e pilastri per fili conduttori di elettricità, di ferro o di acciaio inciso o stirato
ex 73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti: — saldati, di contenuto non superiore a 300 litri
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità: ex B. altri. — esclusi i cavi portanti, chiusi o semichiusi, per teleferiche e i cavi di armature per cemento armato precompresso
ex 73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio — articolate, dei tipi «Galle», «Renold» o «Morse» di passo non superiore a 2 cm, escluse le catenelle per chiusi

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:
	B. altri:
	I. Acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile
	ex II. non nominati:
	— esclusi: paglia, spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, nonché le pentole a pressione per cucinare direttamente a vapore
ex 74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame:
	— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, con parete di spessore superiore a 1 mm e aventi più di 80 mm nella più grande dimensione interna della sezione trasversale
ex 74.19	Altri lavori di rame:
	— esclusi i seguenti articoli:
	— Spille, anelli scorrevoli e forcine diversi da quelli di ornamento personale, ditali, nonché guarnizioni in ferro per cinture, busti e bretelle
	— Serbatoi, botti, cisterne e altri recipienti analoghi per qualsiasi sostanza (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità superiore a 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o coibente
	— Catene, catenelle e loro parti
ex 76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio:
	— Vergella
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio :
	B. altri
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, armature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:
	ex A. greggio:
	— Zinco elettrolitico (lingotti) con un tenore di Zn uguale o superiore al 99,95 %
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano:
	— Vanghe, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli, raschiatoi, falci e falciole
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):
	A. Seghe a mano
	B. Lame di seghe
	I. a nastro

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti taglievetro: — Martelli, bedani, scalpelli per pietre, bulini, punteruoli, punzoni e portafiliere
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame: ex A. Coltelli: — esclusi quelli per uso professionale
ex 82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili : - esclusi quelli dorati o argentati
82.15	Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci n. 82.09, 82.13 e 82.14 : - esclusi quelli dorati o argentati
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte); attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni : B. altri
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni: A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno ; esclusi quelli dorati o argentati
ex 83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamento; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni: — escluse le perle e pagliette, tagliate, nonché i rivetti tubolari o gambo biforcuto
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: — esclusi le parti e i pezzi staccati

Numero della tariffa doganale italiana	Designazione delle merci
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni non elettrici:
	F. altri:
	ex 1. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:
	— per uso domestico
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:
	— Bilance, comprese le bascule, automatiche e semiautomatiche, di peso unitario non superiore a 250 kg, escluse le parti e pezzi staccati
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di movimentazione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:
	B. altri :
	- esclusi: tavoli, piattaforme e navicelle elevatrici; paranchi, compresi quelli montati su un carello; verricelli ed argani; binde e martinetti; gru su cingoli; apparecchi elevatori e trasportatori ad azione continua, per merci, pneumatici; spalatrici e ammassatrici meccaniche, esclusi i caricatori della sottovoce 84.22 B IV g; ascensori e montacarichi comprese le installazioni di manutenzione a mezzo skips e gabbie di miniere, ma escluse le scale meccaniche e i marciapiedi mobili; paranchi e manopole e tutte le parti e pezzi staccati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi: — Versoi e vomeri, esclusi quelli di ghisa e di acciaio colato, dentali, dischi, avanvomeri, coltri a forma di coltello e coltri a forma di disco, per aratri; denti per coltivatori e scarificatori, dischi per irroratrici; utensili per sarchiatura, battitura e per solcare, per sarchiatrici
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili : - Filatoi continui, eccetto quelli muniti di sistemi automatici di trazione e di sostituzione della carica, nonché di quelli muniti di sistemi di cardatura della lana
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (comprese le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine): B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico: ex I. a funzionamento elettrico: — per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati ex II. altri: — per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50: C. altre macchine utensili: I. Torni: ex b) altre: — Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg IV. Limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici: ex b) altre: — Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg V. Fresatrici, foratrici: ex b) altre: — Foratrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili: — escluse le presse idrauliche di peso unitario non superiore a 5 000 kg
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari: A. Macchine da scrivere I. Macchine da scrivere automatiche comandate da un supporto di informazione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili A. Riduttori di pressione ex B. altri : - escluse le valvole per trasmissioni idrauliche e pneumatiche e le valvole per contenitori del tipo aerosol
ex 84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma): — Cuscinetti a rotolamento con una fila di sfere in cui le sfere non si possono staccare manualmente, o in cui la fila di sfere non si può separare o ancora in cui le facce dei due anelli si allineano sullo stesso piano, il cui diametro è superiore a 36 mm senza superare 72 mm, esclusi le parti e pezzi staccati
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di *frizione*, *riduttori*, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): B. altri: — ex II. non nominati: — Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: B. altre macchine ed apparecchi: I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: ex b) altri: — Motori trifase, asincroni; motori monofase; macchine generatrici, convertitori rotanti e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 kg, esclusi i motori monofase a corrente alternata di potenza di 0.5 kW o meno, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53, e le generatrici a corrente continua di potenza di 75 kW o meno, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53 ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: — Trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, di peso unitario superiore a 500 kg; convertitori statici, esclusi i raddrizzatori, di peso unitario non superiore a 100 kg, esclusi i trasformatori di misura e senza dielettrico liquido, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53, e le bobine di reattanza destinate alla produzione delle macchine della voce n. 84.53

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: B. altri: ex I. appositamente costruiti per aerodine: — esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio ex II non nominati: — esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio, di vimini e altre materie vegetali
94.03	Altri mobili e loro parti: ex B. altri: — di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio — di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche — di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche — di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni); ex A Sbozzi e dischetti per bottoni: — esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili ex B. Bottoni e loro parti: — esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini: ex A Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggior diametro non supera 25 mm — non dorati né argentati, né placcati con metalli preziosi ex B. altri. — non dorati, né argentati, né placcati con metalli preziosi, né di metalli preziosi

B. Elenco previsto all'articolo 12, paragrafo 2

Numero della *tariffa doganale* comune	Designazione delle merci
29.44	Antibiotici: ex C. altri antibiotici: - Tetraciclina, clorotetraciclina e altri antibiotici, escluse la streptomicina, l'eritromicina e le altre tetracicline
31.05	Altri concimi, prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg. A. altri concimi
40.08	Lastre, fogli, nastri, bastoni e profilati, di gomma vulcanizzata, non indurita: A. Lastre, fogli e nastri: ex II. altri: - esclusi gli adesivi
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita: B. altri: ex I. di gomma spugnosa o cellulare - escluse le borse da tabacco ex II. non nominate: - escluse le borse da tabacco

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:
	ex A. di materie plastiche artificiali in fogli:
	— custodie per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco e portamonete; astucci, bauli, bauletti, valigie e oggetti simili per la custodia di articoli da toletta; bauli, bauletti e valigie esclusi i borsetti e le borsette da donna
	ex B. di altre materie:
	— custodie per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco e portamonete; astucci, bauli, bauletti, valigie e oggetti simili per la custodia di articoli da toletta; bauli, bauletti e valigie esclusi i borsetti e le borsette da donna
44.18	Legno detto "artificiale" o "ricostituito", formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:
	B. Carta da sigarette
	D. Carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori
	E. Carta e cartoni fabbricati a mano
	ex F. altre:
	- esclusa la carta per la stampa di qualsiasi colore, avente un tenore minimo di pasta meccanica del 60%, pesante da 40 a 80 g per m², per la stampa di pubblicazioni periodiche o di libri, condizionata in bobine; la carta e i cartoni per isolamenti elettrici; la carta e i cartoni pesanti fino a 300 g per m², fabbricati meccanicamente, per la fabbricazione di carta abrasiva; l'ovatta di cellulosa
48.07	Carta e cartoni patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o "indiennés" e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:
	ex B. altre:
	- escluse: la carta pesante fino a 160 g per m² per gli isolamenti elettrici; la carta igienica; l'ovatta di cellulosa
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti: - Libri incartonati o rilegati, esclusi: atlanti meteorologici o di scienze naturali; comunicazioni, tesi dissertazioni e rapporti, relativi a soggetti scientifici, letterari ed artistici, editi da enti ufficiali o da istituzioni culturali, stampati in qualsiasi lingua; dizionari in due o più lingue, fra cui il portoghese; libri stampati nella metropoli e ritornantivi; libri incartonati o rilegati in tela, purché la rilegatura non contenga cuoio, stampati esclusivamente in lingua straniera o originari dei paesi di lingua portoghese e stampati esclusivamente in lingua portoghese oppure originari di Macao e stampati esclusivamente o cumulativamente in lingua portoghese o cinese
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. 51.01 o n. 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sintetiche: ex I. per pneumatici: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 III. Tessuti fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene ex IV. altri: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 B. Tessuti di fibre tessili artificiali: ex I. per pneumatici: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
51.04 (segue)	ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri: - esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex III. altri: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
ex 55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna: tinti
55.09	Altri tessuti di cotone
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: ex A. di fibre tessili sintetiche: — esclusi i filati di fantasia ex B. di fibre tessili artificiali — esclusi i filati di fantasia
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo - per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale
64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo: ex A. Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne: — escluse le materie plastiche artificiali ex B. altre : — escluse le materie plastiche artificiali
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19: — esclusi quelli di vetro a basso coefficiente di dilatazione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.02	Ferro-leghe
	A. Ferro-manganese
	II. altre
	C. Ferro-silicio
	D. Ferro-silicio-manganese
	ex G. Altre (ferro-tungsteno)
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame
ex 82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro:
	— esclusi i martelli, bed·ni, scalpelli per pietre, bulini, punteruoli, punzoni e portafiliere
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonche gli utensili per forare, con parte operante:
	ex A. di metalli comuni:
	- esclusi i bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere
	ex B. di carburi metallici:
	- esclusi i bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi d· quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
82.05 (segue)	ex C. di diamante o di conglomerato diamantifero:
	- esclusi i bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere
	ex D. di altre materie:
	- esclusi i bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
	B. altre macchine ed apparecchi:
	1. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:
	ex b) altri:
	— di peso unitario superiore a 100 kg, esclusi i motori trifase asincroni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.01 (segue)	ex II Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.) bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: — Bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, di peso unitario non superiore a 500 kg, convertitori statici di peso unitario superiore a 100 kg
85.04	Accumulatori elettrici: B. altri: I. Accumulatori al piombo
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: B. altri apparecchi C. Parti e pezzi staccati II. altri : a) Mobili e cofanetti b) Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a "décolleter" e il cui maggiore diametro non supera 25 mm

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.15 (segue)	ex c) non nominati: - escluse le unità di sintonizzazione di radiofrequenza d'entrata importate da fabbricanti portoghesi di apparecchi riceventi per la televisione per utilizzarle nella produzione di tali apparecchi o per esportarle come pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchi di loro fabbricazione
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando e di distribuzione:
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici: - esclusi gli interruttori non automatici e sezionatori di peso unitario non superiore a 2 kg di materie diverse dalle materie ceramiche o dal vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg, gli interruttori automatici, i disgiuntori e i contattori, le parti e pezzi staccati degli apparecchi della presente sottovoce
	ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati: - esclusi i reostati di peso unitario non superiore a 2 kg (diversi da quelli di materie ceramiche o di vetro) e quelli di peso unitario superiore a 500 kg; parti e pezzi staccati di questa sottovoce
	C. Circuiti stampati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:
	ex B. altri:
	- esclusi quelli con armatura o guaina metallica, anche ricoperte di altre materie, diverse dai cavi coassiali che, secondo l'organismo ufficiale portoghese competente, non sono fabbricati economicamente in Portogallo
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:
	B. altri:
	ex I. appositamente costruiti per aerodine:
	- di ferro o di acciaio
	ex II. non nominati:
	- di ferro o di acciaio
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento:
	ex A. di legno:
	- esclusi i pezzi da costruzione tipo Meccano ed altri giocattoli educativi di carattere tecnico o scientifico
	ex B. altri:
	- esclusi i pezzi da costruzione tipo Meccano ed altri giocattoli educativi di carattere tecnico e scientifico

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaroniindeniche, ecc.):	
	C. altri:	
	VII. Cloururo di polivinile:	
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:	
	— *in microsospensione*	20
	ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:	
	— *Preparazioni per lo stampaggio di dischi per fonografi*	20
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzione e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (*fili tessili ricoperti o impregnati*, dischi, rondelle, ecc.):	
	ex B. altri:	
	— Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici	20
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:	
	ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili:	
	— Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda	20
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
	ex A. di fibre tessili sintetiche:	
	— di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacità superiore a 53 cN/tex	35
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati:	
	ex B. altri:	
	— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, vellutate	18
	— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m² e inferiore o uguale a 80 g al m²	20
ex 59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:	
	— non impregnati, vellutati di policloruro di vinile	35
	— non impregnati, diversi da quelli la cui materia tessile costituisce il dritto, vellutati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ad esclusione del poliuretano	35

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:	
	— vellutati	35
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:	
	— Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrossato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi	35
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro:	
	ex B. altri:	
	— formati da due o più fogli aderenti fra loro, per veicoli o navi	20
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	
	— di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato	35
	- altri	10
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio, spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate	30
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:	
	ex B. altri:	
	— Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate	20
	— Fili di sezione rotonda, di rame non legato	20
ex 83.01	Serrature (comprese i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni:	
	— Piastre di copertura, cilindri e molle, trasportatori a rastrelli, ottenuti per sinterizzazione	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.10	Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a catena, a norie, a nastri flessibili, ecc):	
	B. altre pompe:	
	II. Pompe non nominate.	
	ex a) Pompe:	
	— Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici	30
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:	
	ex B. altri:	
	— esclusi parti e pezzi staccati	20
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:	
	C. altri:	
	ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri:	
	— di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati	20
	ex II. non nominati:	
	— Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati	20
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:	
	— Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5 000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Basculle e piattaforme per pesare, elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersone e delle parti e pezzi staccati	20
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:	
	A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:	
	ex III. Parti e pezzi staccati, mobili per macchine da cucire:	
	— Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione	20
ex 84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:	
	— Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:	
	ex B. altri:	
	— Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica	20
	— Unità di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati	20
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:	
	E. altri:	
	ex II. altre macchine ed apparecchi meccanici:	
	— Macchine a iniezione, estrusori, trituratori e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali	20
ex 84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):	
	— Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette	20
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione:	
	— di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo	20
	— per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro	20
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	
	B. altre macchine ed apparecchi:	
	I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:	
	ex b) altri:	
	— Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in kW o in kVA, di peso superiore a 100 kg/pezzo	20
	— Generatrici a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non superiore a 750 kVA	20
	— Motori e generatrici a corrente continua di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad esclusione dei motori e altre generatrici le cui prestazioni non sono espresse in kW o kVA	25
	— Convertitori rotanti di peso superiore a 100 kg/pezzo	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
85.01 (segue)	ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.) bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	
	— Convertitori statici, di peso superiore a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura	30
	— Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2 500 kVA	35
85.04	Accumulatori elettrici:	
	B. altri:	
	ex II. Accumulatori non nominati:	
	— al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi	20
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:	
	ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.):	
	— Asciugacapelli, esclusi caschi asciugacapelli	20
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:	
	ex B. altri:	
	— Apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi le loro parti e pezzi staccati	20
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:	
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:	
	I. Apparecchi trasmittenti.	
	ex b) altri:	
	— per le bande HF e MF	20
	II. Apparecchi rice-trasmittenti:	
	ex b) altri:	
	— per la banda VHF	20
	— supporti portatili per rice-trasmittenti VHF	20
	III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:	
	b) altri:	
	2. non nominati :	
	ex aa) Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafia :	
	- per le bande VLF, LF, MF e HF	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:	
	— esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi staccati	20
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16:	
	ex B. altri:	
	— esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti e pezzi staccati	20
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, *prese di corrente*, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:	
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:	
	— per applicazione industriale, escluso il materiale di collegamento:	
	— di 1 000 V o più:	
	— Sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi	35
	—* Fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo HT	35
	— inferiori a 1 000 V:	
	— Fusibili del tipo NH	35
	— Interruttori da 63 A a 1 000 A, tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia	35
	ex D. Quadri di comando o di distribuzione:	
	— muniti dei loro apparecchi e strumenti:	
	— di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura:	
	— di 1 000 V o più, muniti di cellule con interruttori o disgiuntori, smontabili, per trasformatori con incastro metallico	25
	— inferiore o uguale a 1 000 V	25
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:	
	ex B. altri:	
	— Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per una tensione inferiore o uguale a 60 kV, non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci:	
	A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:	
	1. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	ex b) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con un'altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm³ e inferiore a 2 900 cm³ o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm³ e inferiore a 2 500 cm³	20
	B. per il trasporto di merci:	
	II. altri:	
	a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm³:	
	ex bb) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2 900 cm³	20
	2. altri:	
	ex bb) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm³ e inferiore a 2 900 cm³ o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm³ e inferiore a 2 500 cm³	20
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusa:	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti per sinterizzazione	20
	— Parti e pezzi staccati, ottenuti per sinterizzazione, esclusi le parti e pezzi staccati di carrozzeria, le scatole di cambio complete, i ponti posteriori completi, le ruote, le parti di ruote e accessori di ruote, gli assi portanti e le guarnizioni di frizione, montati con supporto, per freni a disco	20
	— Masserelle di equilibratura per ruote	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:	
	ex B. altri:	
	— Ruote dentate, ottenute per sinterizzazione	20
ex 90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici:	
	— Siringhe di materie plastiche artificiali	20
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:	
	A. Strumenti e apparecchi elettronici:	
	II. altri:	
	ex b) altri:	
	— Regolatori	20
	— Strumenti di controllo e di regolazione utilizzati in sistemi industriali di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica	20
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Regolatori	20

ALLEGATO IX

Elenco previsto all'articolo 18, primo trattino

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 60 %	80,43
	II. uguale o superiore a 60 %	79,33
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	79,09
	D. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	82,24
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	87,26
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	78,35
	3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:	
	aa) non contenenti amido o fecola	84,21
	bb) altri	81,73
	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	69,63
	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	76,92
	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	86,37
	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %	68,25
	8 uguale o superiore a 90 %	92,36
	II. non nominati:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	60,05
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
17.04 (segue)	D.II.b) 1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	71,11
	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	72,69
	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70%	64,09
	4. uguale o superiore a 70%	69,80
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, aventi tenore, in peso, di saccarosio:	
	I. inferiore a 65%	51,14
	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	46,69
	III. uguale o superiore a 80%	14,00
	B. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	43,23
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3% e inferiore 7%	45,57
	b) uguale o superiore 7%	35,66
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni, prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:	
	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	50,19
	II altri:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. inferiore a 50%	56,23
	2. uguale o superiore a 50%	54,91
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1 uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3%	49,18
	2 uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5%	53,36
	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6%	53,86
	4. uguale o superiore a 6%	48,28

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
18.06 (segue)	D. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	46,78
	b) altre	33,04
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 %:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	44,93
	2. altre	44,93
	b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 %:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	20,00
	2. altre	20,00
	c) uguale o superiore a 26 %:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	33,04
	2. altre	33,04
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:	
	A. a base di granturco	63,85
	B. a base di riso	0,00
	C. altri	0,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi:	
	II. Lieviti di panificazione:	
	a) secchi	15,00
	b) altri	19,18
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:	
	I. Granturco	0,00
	II. Riso	11,00
	III. altri	0,00
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:	
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte:	
	a) essiccate	70,21
	b) altre	70,86
	II. Paste alimentari ripiene:	
	a) cotte	81,46
	b) altre	64,96
	C. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	11,00
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	14,50
	b) uguale o superiore a 7 %	17,45

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:	
	1. Iogurt preparati:	
	a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. inferiore a 1,5 %	0,00
	2. uguale o superiore a 1,5 %	0,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. inferiore a 1,5 %	15,34
	2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %	7,10
	3. uguale o superiore a 4 %	0,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):	
	1. inferiore a 40 %	0,00
	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %	0,00
	3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	0,00
	4. uguale o superiore a 70 %	0,00
	b) uguale o superiore a 1,5 %	0,00
	E. Preparazioni dette «fondute»	0,00
	G. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	86,35
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45%	84,69
	cc) uguale o superiore a 45%	75,59

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	87,69
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 12%	84,15
	bb) uguale o superiore a 12% e inferiore a 45%	81,31
	cc) uguale o superiore a 45%	71,36
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	86,66
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	78,92
	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	77,38
	cc) uguale o superiore a 45%	75,12
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	80,26
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	85,01
	bb) uguale o superiore a 32%	78,61
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	75,14
	2. altre	79,37
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	75,61

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	71,83
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	53,41
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	45,54
	cc) uguale o superiore a 45 %	46,43
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	54,43
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	45,78
	bb) uguale o superiore a 32 %	41,31
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	64,55
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	64,00
	bb) uguale o superiore a 32 %	56,72
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	67,58
	2. altre	56,64
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	67,25

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	6. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	61,46
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	77,79
	bb) uguale o superiore a 32 %	60,10
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	61,05
	2. altre	35,00
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	58,85
	2. altre	52,59
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	68,64
	2. altre	35,00
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	48,25
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	70,22
	2. altre	68,88
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	74,01
	2. altre	43,27
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %	57,04
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	G. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	54,55
	2. altre	46,15
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (comprese lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	37,24
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale è superiore a 20% e inferiore a 45%:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore e uguale a 1 kg	35.00
	- altre	41.00
	2. altre :	48.00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale e superiore a 5% e inferiore a 25%	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	58.98
	2. altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore e uguale a 1 kg	35.00
	- altre	41.00
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale e superiore a 25% :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore e uguale a 1 kg	35.00
	- altre	41.00
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale e superiore a 45% e inferiore a 65%:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore e uguale a 1 kg	35.00
	- altre	41.00
	2. altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore e uguale a 1 kg	35.00
	- altre	41.00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (Elemento fisso) (%)
21.07 (segue)	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	35,00
	- altre	41,00
	2. altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	35,00
	- altre	41,00
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	35,00
	- altre	41,00
	b) altre :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	35,00
	- altre	41,00
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% :	
	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	35,00
	- altre	41,00

Fatto a Bruxelles, addi' dieci dicembre millenovecento-ottantasette.

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LO STATO D'ISRAELE
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da un lato, e

IL GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato l'11 maggio 1975, qui di seguito chiamato "accordo", ed il protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Bruxelles l'8 febbraio 1977,

CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Jacob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Werner UNGERER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Constantinos LYBEROPOULOS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

John H.F. CAMPBELL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

6 — Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 56.

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Joseph WEYLAND,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P.C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

David H.A. HANNAY KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Jakob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente della Danimarca,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti,

Jean DURIEUX,
Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle
Relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee,

IL GOVERNO DELLO STATO D'ISRAELE :

Avraham PRIMOR,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti del protocollo aggiuntivo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmati a Bruxelles l'8 febbraio 1977.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2

I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché delle dichiarazioni allegate agli atti finali, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

CAPITOLO I

Disposizioni applicabili al Regno di Spagna, da un lato, e allo Stato d'Israele, dall'altro

Sezione I

Regime generale

ARTICOLO 3

1. Il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore del presente protocollo, ai prodotti originari d'Israele dazi doganali all'importazione identici a quelli che esso applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Questa misura viene applicata secondo le modalità previste ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4.

2. Il Regno di Spagna abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari d'Israele, secondo il calendario seguente :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10 % del dazio di base ;

- l'ultima riduzione, del 10 %, è operata il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 3, paragrafo 2 per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti sotto elencati i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi :

Numero della tariffa deganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base
24.02	Tabacchi lavorati : estratti o sughi di tabacco (praiss) :	
	A. Sigarette	50 %
	B. Sigari e sigaretti	55 %
	C. Tabacco da fumo	46,8 %
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	26 %
	E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	10,4 %
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	esenzione

ARTICOLO 5

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo scadenzario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari d'Israele.

ARTICOLO 6

1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione :

- fino al 31 dicembre 1988, i prodotti originari d'Israele di cui all'allegato I ;

- fino al 31 dicembre 1989, i prodotti originari d'Israele di cui all'allegato II.

Il Regno di Spagna puo' anche subordinare a restrizioni quantitative all'importazione, sino al 31 dicembre 1989, i prodotti di cui all'allegato III, originari d'Israele, a condizione di applicare misure di natura equivalente nei confronti dei paesi terzi non preferenziali.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.

3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati I, II e III.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui agli allegati I e III nonché dei contingenti nn. 1-5 e 10-14 di cui all'allegato II è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti nn. 6-9 di cui all'allegato II, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente :

- il 1° gennaio 1986 : 13 % ;
- il 1° gennaio 1987 : 18 % ;
- il 1° gennaio 1988 : 20 % ;
- il 1° gennaio 1989 : 20 % .

4. Qualora si constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati I, II e III sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario d'Israele è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in causa è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati I e II provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario d'Israele oppure aumenta in proporzione il contingente.

5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2 il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

ARTICOLO 7

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80 originari d'Israele, il Regno di Spagna abolisce progressivamente i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione, a partire dai dazi di base indicati all'allegato IV e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

ARTICOLO 8

Lo Stato d'Israele abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti di cui all'allegato V, originari della Spagna, secondo il calendario e le modalità di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO 9

Il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 8 è il dazio effettivamente applicato dallo Stato d'Israele nei confronti della Spagna il 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 10

1. Per l'importazione in Israele dei prodotti di cui all'allegato VI, originari della Spagna, vige fino al 31 dicembre 1992 il regime delle licenze non automatiche.

2. Le licenze oggetto di domande a norma del paragrafo 1 vengono concesse ogni anno in numero sempre maggiore in base ai quantitativi importati dalla Spagna nel 1986.

Sezione II

Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea

ARTICOLO 11

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari d'Israele, il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72.

Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1° gennaio 1990 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1 % del divario iniziale .

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 28,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 14,2 % del divario iniziale ;

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

3 Il dazio di base di cui al paragrafo 1 è quello definito all'articolo 4, paragrafo 1.

ARTICOLO 12

Il Regno di Spagna può applicare sino al 31 dicembre 1989 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato VII originari d'Israele.

ARTICOLO 13

Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

Sezione III

Isole Canarie e Ceuta e Melilla

ARTICOLO 14

1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con Israele è identico a quello applicato negli scambi tra la Comunità e Israele, a condizione che lo Stato d'Israele conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunità.

2. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la tassa detta "arbitrio insular - tarifa general" praticata nelle isole Canarie vengono aboliti progressivamente nei confronti dei prodotti originari d'Israele, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 3, 4 e 5.

3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari d'Israele, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunità a questi prodotti, fatta salva la possibilità per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento più favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunità.

In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. La tassa detta "arbitrio insular - tarifa especial" delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari d'Israele alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Nondimeno, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VIII ed all'aliquota che corrisponde al 90 % dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari d'Israele. Essa verrà abolita nello stesso momento in cui sarà soppressa nei confronti della Comunità. La tassa in questione non potrà mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.

CAPITOLO II

Disposizioni applicabili alla Repubblica portoghese, da un lato, e allo Stato d'Israele, dall'altro

Sezione I

Regime generale

ARTICOLO 15

1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari d'Israele.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari d'Israele e riportati nell'allegato IX, secondo il ritmo seguente .

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 80 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ;
- il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 16

1. Il dazio di base sul quale debbono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 15, paragrafo 2 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti d'Israele al 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato X la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1° gennaio 1985 nei confronti d'Israele.

ARTICOLO 17

Se la Repubblica portoghese sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto allo scadenzario fissato, essa sospende o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari d'Israele, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato IX, lettera B.

ARTICOLO 18

1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari d'Israele sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con Israele, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata :

- alle merci importate temporaneamente,

- alle merci reimportate (ad eccezione dei container),

- alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback")

è

- ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e
- abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo è :

- ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,

- ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e

- abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 19

1. La Repubblica portoghese abolisce sin dall'entrata in vigore del presente protocollo i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari d'Israele.

2. Per i prodotti di cui all'allegato XI, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3. Se la Repubblica portoghese si avvale della facoltà, concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale

di detto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento è abolito negli scambi con Israele secondo il ritmo stabilito all'articolo 15, paragrafo 2.

ARTICOLO 20

Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti d'Israele per le autovetture oggetto del regime particolare concordato tra la Comunità e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n° 18 dell'atto di adesione.

ARTICOLO 21

1. La Repubblica portoghese può subordinare a restrizioni quantitative all'importazione, sino al 31 dicembre 1992, i prodotti di cui all'allegato XII, originari d'Israele, a condizione di applicare misure di natura equivalente nei confronti dei paesi terzi non preferenziali.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.

3. I contingenti iniziali sono indicati nell'allegato XII.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti è del 20 % all'inizio di ciascun anno. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

4. Qualora si constati che le importazioni in Portogallo di uno dei prodotti di cui all'allegato XII sono state inferiori al 90 % del contingente per due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario d'Israele viene liberalizzata sin dall'inizio dell'anno successivo ai due anni di cui sopra.

ARTICOLO 22

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80, originari d'Israele, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base riportati nell'allegato XIII e secondo il ritmo previsto all'articolo 15, paragrafo 2.

ARTICOLO 23

Lo Stato d'Israele abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti di cui all'allegato XIV, originari del Portogallo, secondo il calendario e le modalità di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO 24

Il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni di cui all'articolo 23 per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dallo Stato d'Israele nei confronti del Portogallo al 1° gennaio 1986.

ARTICOLO 25

1. Lo Stato d'Israele può sottoporre a restrizioni quantitative all'importazione sino al 31 dicembre 1992 i prodotti di cui all'allegato XV originari del Portogallo.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.

3. I contingenti iniziali sono indicati nell'allegato XV. Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti è del 15 % all'inizio di ciascun anno per le voci 31.02 e 69.08 e del 12 % all'inizio di ciascun anno per la voce 64.02. L'aumento viene sempre aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo viene calcolato sulla cifra totale ottenuta.

Sezione II

Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea

ARTICOLO 26

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari d'Israele, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

2. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli oggetto del regolamento (CEE) n° 1035/72.

Per questi prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente .

i) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni :

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5 % del divario iniziale ;

ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni :

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale ;

iii) dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

3. Il dazio di base di cui al paragrafo 1 è quello definito all'articolo 16, paragrafo 1.

ARTICOLO 27

Per i prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, la Repubblica portoghese differisce fino all'inizio della seconda tappa, come disposto all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le agevolazioni non tariffarie.

ARTICOLO 28

La Repubblica portoghese può applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XVI, originari d'Israele.

2. Fino al 31 dicembre 1995 possono essere mantenute restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XVII, originari d'Israele.

ARTICOLO 29

Per i prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 30

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 31

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 32

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e gli aumenti dei contingenti e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 33

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì quindici dicembre millenovecento-ottantasette.

ALLEGATO I

Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia: apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia: apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri: ex 2. non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è: — superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm — superiore a 52 cm	5 unità
2	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote: — di cilindrata inferiore o uguale a 4000 cm^3	2 unità

ALLEGATO II

Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	200 tonnellate
2	29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi: B. Derivati nitrati e nitrosi: ex 1. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni: — Trinitrotolueni	5 tonnellate
	36.01	Polveri da sparo	
	36.02	Esplosivi preparati	
	ex 36.04	Micce; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori: — esclusi i detonatori elettrici	
	36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)	
	36.06	Fiammiferi	
3	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaronindeniche, ecc.): C. altri: I. Polietilene: ex b) *in altre forme:* — Cascami e avanzi di lavori ex II. Polietileni tetraalogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex III. *Polisolfoetileni alogenati:* — Cascami e avanzi di lavori ex IV. Polipropilene: — Cascami e avanzi di lavori ex V. Poliisobutilene: — Cascami e avanzi di lavori VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori VII. Cloruro di polivinile: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Cascami e avanzi di lavori ex IX. Acetato di polivinile: — Cascami e avanzi di lavori ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Cascami e avanzi di lavori	10 tonnellate

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	39.02 *(segue)*	C. ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimetacrilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche: — Cascami e avanzi di lavori XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori	
4	39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: B. altri: I. di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuminoidi indurite V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n 92.12 c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi di respirazione	215 000 ECU
5	ex 58.01 58.02	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: A. Tappeti	500 kg
6	ex 58.04 58.09 60.01	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05: — di cotone Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi: B. Pizzi: ex I. a mano: — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche II. a macchina Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza. C. di altre materie tessili: I. di cotone	100 kg
7	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. T-shirts: a) di cotone II. Maglìette a collo alto: a) di cotone III altri: b) di cotone	75 kg

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.04 *(segue)*	B. altre:	
		I. T-shirts:	
		a) di cotone	
		II. Magliette a collo alto:	
		a) di cotone	
		IV. altre:	
		d) di cotone	
	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:	
		A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:	
		II. altri:	
		ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08:	
		— di cotone	
		b) altri:	
		1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»): indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:	
		cc) di cotone	
		2. Costumi e mutandine da bagno:	
		bb) di cotone	
		3. Tute sportive:	
		bb) di cotone	
		4. altri indumenti esterni:	
		aa) camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini:	
		55. di cotone	
		bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twin-sets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60 05 A II b) 4 hh)):	
		11. per uomo e ragazzo:	
		eee) di cotone	
		22. per donna, per ragazza e per bambini:	
		fff) di cotone	
		cc) Abiti interi da donna:	
		44. di cotone	
		dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni:	
		33. di cotone	
		ee) Pantaloni:	
		ex 33. di altre materie tessili:	
		— di cotone	
		ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci:	
		ex 22. di altre materie tessili:	
		— di cotone	
		gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci:	
		44. di cotone	
		hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite:	
		44. di cotone	
		ijij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:	
		ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:	
		— di cotone	
		kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi:	
		ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:	
		— di cotone	
		ll) altri indumenti esterni:	
		44. di cotone	

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.05 (*segue*)	A. II. b) 5. Accessori di abbigliamento: ex cc) di altre materie tessili: — di cotone B. altri: ex III. di altre materie tessili: — di cotone	
8	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12: II. altri: ex a) Soprabiti: — di cotone ex b) altri: — di cotone B. altri: I. Indumenti da lavoro: a) Tute: 1. di cotone b) altri: 1. di cotone II. Costumi da bagno: ex b) di altre materie tessili: — di cotone III. Accappatoi da bagno; vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa: b) di cotone IV. Eskimo; giacche a vento e giùbbotti con o senza cappuccio e simili: b) di cotone V. altri: a) Giacche: 3. di cotone b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: 3. di cotone c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: 3 di cotone d) Calzoncini e «shorts»: 3. di cotone e) Pantaloni: 3. di cotone f) Vestiti, completi e insiemi per sci, composti da due o tre pezzi: ex 1. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone g) altri indumenti: 3. di cotone	100 kg
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158: I. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: a) di cotone B. altri: I. Indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12: ex a) Soprabiti: — di cotone	

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	61.02 (segue)	B. I. ex b) altri: — di cotone II. altri: a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro: 1. di cotone b) Costumi da bagno: ex 2. di altre materie tessili: — di cotone c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa: 2. di cotone d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: 2. di cotone e) altri: 1. Giacche: cc) di cotone 2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: cc) di cotone 3. Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: cc) di cotone 4. Abiti interi da donna: ee) di cotone 5. Gonne, comprese le gonne-pantalone: cc) di cotone 6. Pantaloni: cc) di cotone 7. Camicette, camicette-bluse e bluse: cc) di cotone 8. Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi: ex aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone 9. altri indumenti: cc) di cotone	
9	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: A. Camicie e camicette: II. di cotone B. Pigiami: II. di cotone C. altri: II. di cotone	50 kg
	61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. di cotone B. altre: I. Pigiami e camicie da notte: b) di cotone II. altre: b) di cotone	

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
10	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU b) altre	1 unità
11	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri ex. 2) non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è inferiore o uguale a 42 cm	3 unità
12	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna	1 unità
13	93.02	Rivoltelle e pistole	5 000 ECU
	93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.: ex A. Fucili e carabine da caccia e da tiro: — escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU	
	93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	
	93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco)	
14	93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce	1 tonnellata

ALLEGATO III

Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Numero della tariffa doganale comune.	Designazione delle merci	Contingente di base
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) :	
	C. altri :	
	VII. Cloruro di polivinile	800 tonnellate
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.) resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati ; circuiti stampati ; quadri di comando o di distribuzione	15 tonnellate
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o fotocatodo, diversi da quelli della voce n° 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc. ; cellule fotoelettriche ; cristalli piezoelettrici montati ; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori ; diodi emettitori di luce ; microstrutture elettroniche	75 kg

ALLEGATO IV

Elenco previsto all'articolo 7

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 60 %	24,21
	II. uguale o superiore a 60 %	22,55
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	0,00
	D. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	28,93
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	29,28
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	29,80
	3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:	
	aa) non contenenti amido o fecola	27,67
	bb) altri	25,12
	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	23,22
	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	21,62
	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	21,38
	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %	18,81
	8. uguale o superiore a 90 %	20,55
	II. non nominati:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13,06
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
17.04 *(segue)*	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	20,71
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	11,59
	3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %	7,29
	4. uguale o superiore a 70 %	/20,91
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:	
	I. inferiore a 65 %	20,71
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	7,35
	III. uguale o superiore a 80 %	0,00
	B. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	0,00
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	0,00
	b) uguale o superiore a 7 %	0,00
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,92
	II altri:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. inferiore a 50 %	12,71
	2. uguale o superiore a 50 %	9,66
	b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %	7,04
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %	10,03
	3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %	10,02
	4. uguale o superiore a 6 %	7,37

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base Elementi fissi (%)
18.06 (segue)	D. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0,00
	b) altre	0,00
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 % :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	3,96
	2. altre	3,96
	b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 500 g	0,00
	2. altre	0,00
	c) uguale o superiore a 26 % :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500g	0,00
	2. altre	0,00
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:	
	A. Estratti di malto:	
	I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	19.50
	II. altri	19.50
	B. altre:	
	I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 %	17.30 (1)
	II. non nominate :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :	
	1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 % :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17.30 (1)
	bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
	11. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 60 %	17.30 (1)
	22. uguale o superiore a 60 %	17.30 (1)
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 % :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17.30 (1)
	bb) altre	17.30 (1)
	3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o inferiore a 45 % :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17.30 (1)
	bb) altre	17.30 (1)
	4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17.30 (1)
	bb) altre	17.30 (1)

(1) Minimo 2,87 Ptas/kg.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
19.02 (segue)	B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) altre	17,30 (1)
	6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) altre	17,30 (1)
	7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 %	17,30 (1)
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 %	17,30 (1)
	2. uguale o superiore a 5 %	17,30 (1)
19.03	Paste alimentari:	
	A contenenti uova	18,10
	B. altre:	
	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	18,10
	II. non nominate	18,10
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate:	
	— di yucca o di manioca	19,20
	— di fecola di patate	11,40
	— altre	14,30
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili.	
	A. a base di granturco	16,80
	B a base di riso	16,80
	C. altri	16,80

(1) Minimo 2,87 Ptas/kg.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostiè per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
	A. Pane croccante detto «Knackebrot»	6,10
	B. Pane azimo (Mazoth)	6,10
	C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	6,10
	D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:	
	I. inferiore a 50 %	6,10
	II. uguale o superiore a 50 %	6,10
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'epices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 30 %	10,00
	II uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %	10,00
	III. uguale o superiore a 50 %	10,00
	B. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	a) inferiore a 70 %:	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	b) uguale o superiore a 70 %	10,00
	II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	— senza zucchero ne cacao	8,70
	— altri	10,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.08 (segue)	B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	— senza zucchero nè cacao	8,70
	— altri	10,00
	2. altri:	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	— senza zucchero nè cacao	8,70
	— altri	10,00
	2. altri:	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi; (%)
19.08 (segue)	B. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,30
	b) altri	10,30
21.02	Estratti o essenze di caffè, di te o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	17,32
	D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	22,17
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi:	
	II. Lieviti di panificazione:	
	a) secchi	4,50
	b) altri	12,40
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:	
	I. Granturco	16,80
	II. Riso	16,80
	III. altri	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:	
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte:	
	a) essiccate	16,80
	b) altre	16,80
	II. Paste alimentari ripiene:	
	a) cotte	16,80
	b) altre	16,80
	C. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	16,80
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	16,80
	b) uguale o superiore a 7 %	16,80
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:	
	I. Iogurt preparati:	
	a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. inferiore a 1,5 %	16,80
	2. uguale o superiore a 1,5 %	16,80
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. inferiore a 1,5 %	16,80
	2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %	16,80
	3. uguale o superiore a 4 %	16,80
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):	
	1. inferiore a 40 %	16,80
	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %	16,80
	3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	16,80
	4. uguale o superiore a 70 %	16,80
	b) uguale o superiore a 1,5 %	16,80
	E. Preparazioni dette «fondute»	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	G. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola :	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	16,80
	cc) uguale o superiore a 45 %	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	16,80
	cc) uguale o superiore a 45 %	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	16,80
	cc) uguale o superiore a 45 %	16,80
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	G. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %	16,80
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	16,80
	cc) uguale o superiore a 45 %	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	16,80
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %	16,80
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 *(segue)*	G. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %	16,80
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 %	16,80
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16,80
	b) altre	16,80
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	16,80
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
22.02 *(segue)*	B. I. inferiore a 0,2 %	0,00
	II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	0,00
	III. uguale o superiore a 2 %	0,00
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. Polialcoli:	
	II. D-Mannitolo (mannite)	0,00
	III. D-Glucitolo (sorbite):	
	a) in soluzione acquosa:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	11,[illegible]
	2. altro	0,00
	b) altro:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	11,[illegible]
	2. altro	0,00
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti, colle d'amido o di fecola:	
	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	15,85
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:	
	I. inferiore a 25 % in peso	25,76
	II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso	24,4[illegible]
	III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso	21,3[illegible]
	IV. uguale o superiore a 80 % in peso	1[illegible],[illegible]
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. Bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:	
	a) inferiore a 55 % in peso	19,12
	b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso	14,56
	c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso	11,03
	d) uguale o superiore a 83 % in peso	7,45

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:	
	I. in soluzione acquosa:	
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	14,40
	b) altro	0,00
	II. altro:	
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	14,40
	b) altro	2,58

ALLEGATO V

Elenco previsto all'articolo 8

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
17.04.0000	Prodotti a base di zuccheri
18.06.0000	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.07.0000	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria
19.08.0000	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria
21.06.0000	Lieviti naturali
21.07.8000	Confetti caramelle di vario tipo
21.07.9900	Preparazioni alimentari non comprese altrove
22.01.9900	Altre acque, esclusi il ghiaccio e la neve
22.03.9900	Birra, altra
22.06.0000	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.08.0000	Alcole etilico

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
22.09.0000	Alcole etilico; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche
23.07.0000	Foraggi melassati o zuccherati
27.10.7040	Altri oli lubrificanti
30.04.0000	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi
31.02.000	Concimi azotati
32.09.9990	Altre vernici
32.12.0000	(35.03.9900) Mastici ecc.
32.13.1000	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
33.06.1000	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
33.06.2000	(38.11.2000) (34.02.5000) Preparazioni per lenti a contatto
33.06.3090	Altre preparazioni
33.06.4090	Altri prodotti per profumeria
33.06.9960	Preparazioni per profumeria

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
33.06.9990	Altre preparazioni : altre
34.02.9900	Altri saponi
34.02.2000	Solfato e solfonati di alcole laurilico
34.02.9990	Altri prodotti organici tensioattivi
34.05.2090	Altri lucidi e creme per calzature
34.05.9900	Altri lucidi e creme per calzature
35.06.0000	(35.03.9900) (39.01.2500) (39.02.2500) (39.03.9913)(39.05.1000) Colle preparate
36.06.0000	Fiammiferi
38.11.1090	Antiparassitari, ecc.
38.19.9920	Preparazioni per la pulitura e l'imbianchimento
39.01.3540	(39.02.3000) (39.02.5060) (48.15.9919) (48.07.7100 x) (48.19.2090) (59.07.9910) (59.08.3021) (59.11.1110) (70.20.3010) Carta adesiva, nastri, fogli, strisce, etichette, ecc.

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
39.02.1019	Altri prodotti polimerizzazione e copolimerizzazione
39.07.1450	Lavori delle sostanze comprese nella voce n. 39.03
40.09.0000	Tubi
40.10.0000	Cinghie di trasmissione
40.11.0000	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie
40.12.1000	Articoli speciali per la medicina o d'odontoiatria, ad esclusione delle borse per l'acqua calda (GATT)
40.12.9900	Altri articoli d'igiene e farmacia
40.13.2091	Oggetti di vestiario e loro accessori, senza materie tessili
41.02.1090	Cuoio e pelli di bovini e di equini, spaccati
41.02.9990	Altre pelli
41.05.9900	Pelli preparate di altri animali
41.06.0000	Cuoio e pelli, scamosciati

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
41.08.0000	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati
42.03.1090	Oggetti di vestiario di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
44.15.0000	Legno impiallacciato e legno compensato
48.01.2090	Altra carta e cartoni (48.15.9990)
48.01.3090	Altra carta e cartoni da involti (Kraft)
48.01.9910	Carta non contenente legno
48.01.9990	Altra carta o cartoni
48.05.9900	Altra carta e cartoni
48.07.1090	Altra carta e cartoni patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o "indiennes" e simili) o stampati
48.07.7100	Carta autoadesiva
48.13.9900	Altra carta carbone e per riproduzione di copie
48.14.0000	Carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate, ecc.

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
48.16.9900	Altre scatole, sacchi e contenitori
48.18.9900	Altri registri, quaderni, ecc.
48.19.2090	Etichette autoadesive
48.21.9990	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa
55.05.0000	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto
55.09.0000	Altri tessuti di cotone
56.06.1091	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali
56.06.1092	(56.05.1091) (56.01.1091) (56.01.1010) (56.01.2010) (56.02.2010) (56.02.1010) (56.02.1091) (56.04.1012) (56.04.1011) (56.04.1021) (56.05.1092) (56.06.1092) (56.06.2094) Filati e fibre costituite interamente o parzialmente di fibre acriliche o modacriliche
56.06.1099	Altri filati di fibre sintetiche o artificiali (56.06.1099)
56.06.2094	Filati compresi nella sottovoce n. 2093 contenenti fibre acriliche o modacriliche in qualsiasi propozione

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
56.07.1090	Tessuti di fibre sintetiche
56.07.2090	Tessuti di fibre artificiali
58.10.3091	Ricami contenenti filati sintetici (58.09.1032) (59.08.3050)
60.03.0000	Calze, calzini, ecc.
60.04.0000	Sottovesti a maglia
60.05.0000	Indumenti esterni ed altri manufatti, a maglia
60.06.3020	Costumi da bagno
61.01.0000	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02.0000	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03.0000	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo
61.04.0000	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini
61.09.0000	Busti, fascette, guaine, reggiseno, ecc.

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
62.01.0000	Coperte
62.02.0000	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina
62.04.3000	Sacchi a pelo
62.04.9999	(39.07.5590) Vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio, altri
62.05.3000	Cinture professionali
62.05.5000	(39.07.5300) Oggetti da ornamento o di fantasia non costituenti minuterie di fantasia
62.05.9900	Altri manufatti di tessuti : altri
63.01.0000	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, ecc.
64.01.0000	Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale
64.02.0000	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito
64.03.0000	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
64.04.0000	Calzature con suole esterne di altre materie
69.05.1090	Tegole
69.08.0000	(69.07.0000) Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento anche non verniciate o smaltate
69.10.3000	Acquai, lavabi, vasche da bagno, ecc.
69.11.0000	Vasellame e oggetti di uso domestico, di porcellana
69.12.0000	Vasellame e oggetti di uso domestico, di terracotta
70.04.9990	Altro vetro colato o laminato, non lavorato
70.06.9900	Altro vetro laminato e "vetro per vetrate"
71.12.0000	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti
71.13.0000	Oggetti di oreficeria e loro parti
71.14.0000	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
71.15.0000	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite
73.10.3500	Barre di ferro e di acciaio, comportanti delle incavità e dei rilievi
73.10.9900	Altre barre
73.17.9900	Altri tubi di ghisa
73.18.0000	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro
73.20.0000	Accessori per tubi di acciai legati
73.21.9990	Costruzioni e loro parti
73.23.9900	Altri fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti analoghi, di lamiere di ferro o di acciaio
73.26.9900	Altri rovi
73.37.0000	Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori per il riscaldamento centrale
73.38.9900	Altro vasellame ed oggetti di uso domestico
73.40.1070	(73.38.4000) Lavori di ghisa, di ferro o di acciaio
74.03.1120	Fili che non rientrano nella voce 1110 - Barre trafilate a freddo

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
74.03.9900	Altri barre, profilati e fili di sezione piena, di rame
76.02.9990	Altri barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio: altri
76.03.3000	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, ricoperti di materie plastiche artificiali
76.03.9910	Altre lamiere di alluminio con decorazione al fenolo
76.04.4000	Fogli e nastri sottili con decorazione al fenolo
76.08.9900	Costruzioni e loro parti
82.07.0000	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici, agglomerati per sinterizzazione
82.13.1000	Sbozzi per forbici per potare, non aventi subito ulteriori lavorazioni
82.14.0000	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
83.01.0000	Serrature e lucchetti e loro parti, di metalli comuni

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
83.07.0000	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, di metalli comuni e loro parti
84.10.2000	Pompe per carburanti o per lubrificanti, del tipo utilizzato nelle autorimesse e nelle stazioni di servizio
84.10.4019	(84.10.4013) Altri iniettori ed eiettori
84.10.4029	(84.10.4022/4023/4024/4030) Altre pompe a pistone
84.10.4049	(84.10.4048) Altre pompe centrifughe
84.10.4059	Pompe per liquidi
84.10.5090	Altre parti e pezzi staccati, esclusi quelli della sottovoce 3000
84.11.1099	Ventilatori e simili
84.11.3094	Altri compressori di peso netto (senza il dispositivo di avviamento) superiore a 500 kg/pezzo, esclusi quelli compresi nelle sottovoci 3091 o 3093
84.11.3099	Altri compressori per la produzione del freddo e per il condizionamento dell'aria

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
84.11.5011	Altri compressori di peso complessivo non superiore a 600 kg
84.11.5091	Altri compressori di peso complessivo non superiore a 450 kg
84.11.5092	Altri compressori di peso superiore a 450, ma non a 3000 kg
84.11.6010	Parti foggiate a stampo di compressori chiusi o semichiusi, che non hanno subito ulteriori lavorazioni
84.15.0000	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie
84.17.2000	Condensatori ed evaporatori di macchine destinate a modificare la temperatura e l'umidità dell'aria
84.17.2500	Apparecchi di raffreddamento
84.17.8090	Altri apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura
84.18.9915	Altri filtri per veicoli
84.20.5090	Altri apparecchi e strumenti per pesare
84.21.2000	Estintori

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
84.21.7300	Innaffiatoi, nonché loro parti e pezzi staccati
84.30.2000	Macchine ed apparecchi per la panificazione e la pasticceria
84.48.4000	Mandrini per torni, conici o cilindrici, non regolabili, per utensili da lavoro
84.48.9900	Altri pezzi staccati ed accessori riconoscibili come destinati alle macchine utensili delle voci n. 84.46 e n. 84.47
84.56.1000	Betoniere
84.59.2020	Apparecchi per modificare l'umidità
84.61.0000	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili, per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
85.01.0000	Macchine gereratrici; motori; convertitori; trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
85.04.9900	Altri accumulatori elettrici
85.10.1000	Dispositivi per illuminazione di emergenza
85.13.1050	Dispositivi di telecomunicazione a corrente portante

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
85.15.4500	Apparecchi riceventi per la televisione, anche combinati con altri apparecchi
85.19.4010	Dispositivi specifici di telecomunicazione a corrente portante
85.19.4090	(85.13.1090) (85.22.6022) Apparecchi speciali per la telefonia e la telegrafia
85.20.1099	Lampade ad incandescenza
85.20.2012	Lampade a vapore di sodio
85.20.2013	Lampade a vapore di mercurio
85.20.2029	Lampade fluorescenti
85.23.0000	Fili, trecce, cavi, nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità, muniti o non di pezzi di congiunzione
86.08.0000	Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto
87.02.2600	Autobus
90.01.2000	Lenti per occhiali, anche non lavorate (comprese le lenti a contatto)
90.03.1000	Montature per occhiali, occhialini, ecc.

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
90.03.2000	Parti
90.04.1000	Cannocchiali ad infrarossi e piccoli telescopi
90.16.9910	Strumenti da disegno
90.23.3090	Altri densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, ecc.
92.02.1000	Mandolini e chitarre
94.01.9990	Mobili per sedersi e simili e loro parti
94.03.9900	Altri mobili
96.01.1010	Spazzole con setole di fili di acciaio o di rame, pesanti più di 150 ma non più di 4 000 g
96.01.1099	Altre spazzole costituenti elementi di macchine od apparecchi
96.01.9900	Altre spazzole di fibre vegetali
97.02.0000	Bambole di ogni specie
98.01.3000	Bottoni interamente o parzialmente di materie plastiche artificiali e parti di bottoni

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
98.03.1010	Penne a sfera, con o senza ricambio
98.03.1020	Ricambi di penne a sfera
98.03.2020	Stilografi a feltro
98.05.3000	Lapis ricoperti di qualsiasi materia, quando lo spessore della guaina è superiore a 1 mm
98.05.4000	Gessetti per scrivere e per disegnare

ALLEGATO VI

Elenco previsto all'articolo 10

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
17.04.0000 18.06.0000	Cioccolata e caramelle di vario tipo
19.07.0000 19.08.0000	Prodotti della panetteria e della pasticceria
21.06.0000	Lieviti secchi; lieviti artificiali preparati
22.08.0000 22.09.0000	Alcole e bevande alcoliche a base di alcole di origine non agricola
23.07.000/9900	Alimenti preparati per animali
25.22.0000	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23.1000	Cemento Portland grigio
31.02.0000	Concimi minerali o chimici azotati; altri

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
34.01.9900	Saponi diversi dai saponi medicinali; preparazioni e prodotti organici tensioattivi da usare come sapone
36.06.0000	Fiammiferi
40.11.0000	Gomme piene o semipiene
55.09.0000	Altri tessuti di cotone
Ex. Cap. 56	Filati acrilici
60.04.0000	Sottovesti a maglia non elastica né gommata
60.05.0000	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata
62.01.0000	Coperte
62.02.0000	Biancherie da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento
63.01.0000	Oggetti ed accessori di abbigliamento, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci nn.58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
64.01.0400	Calzature
69.05.1090	Tegole; altre
69.08.0000	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento
73.10.3500	Barre (compresa la vergella o bordione) comportanti delle incavità o dei rilievi, anche in torciglioni
73.10.9900	Barre; altre
73.18.0000	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19
73.20.0000	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)
76.02.9990	Altri barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio : altri
76.06.2090	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio, per veicoli; altri
76.08.9900	Costruzioni e loro parti; altre

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
82.07.0000	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione
83.01.0000	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni ; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni
84.15 .0000	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo
84.45.9910	Presse piegatrici tagliatrici a ghigliottina, di peso non superiore a 12 000 kg/pezzo
84.61.0000	Oggetti di rubinetteria, esclusi quelli compresi nella sottovoce n. 84.61.3000
85.01.0000	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
85.20.1099	Lampade ad incandescenza
85.23.0000	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
87.02.2600	Autobus
98.05.5000	Lapis ricoperti di qualsiasi materia, quando lo spessore della guaina è superiore a 1 mm

ALLEGATO VII

Elenco previsto all'articolo 12

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:
	ex II. Carote e navoni:
	— Carote
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:
	— Cipolle e agli
	M. Pomodori
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	ex A. Arance, fresche
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma ; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi :
	ex II. altri :
	- Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi
	ex C. Limoni, freschi
08.04	Uve, fresche o secche
	A. fresche :
	I. da tavola

ALLEGATO VIII

Elenco previsto all'articolo 14, paragrafo 4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota in %
19.03	Paste alimentari: B. altre	12
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: ex C. Pomodori: — Concentrato di pomodoro avente tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %, in recipienti ermeticamente chiusi	10
21.04	Salse; condimenti composti: B. Salse a base di pure di pomodori	9
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari: I. Iogurt preparati: b) altri	12,5
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati» per la fabbricazione delle bevande): C. Bevande contenenti alcole di distillazione: I. Rum, arack, tafia, presentati in recipienti contenenti: ex a) due litri o meno: — Rum	39,1 Ptas/l
	ex b) piu di due litri: — Rum	39,1 Ptas/l
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, politileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): C. altri: ex IV. polipropilene: — in nastri, di spessore superiore a 0.1 mm	10.5
	VII. Cloruro di polivinile: ex b) in altre forme: — in tubi	10.5
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: B. altri: V. di altre sostanze: ex d) altri: — Piatti, di diametro da 17 a 21 cm inclusi, e bicchieri di polistirene	15
	— Sacchi, sacchetti e articoli simili, di polietilene	10.5
	— Recipienti diversi dai bottiglioni, dalle bottiglie e dai flaconi, di polistirene	15
	— Tubi lavorati e accessori per tubi, di polivinilcloride	10.5

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote (in %)
42.02	Oggetti di viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:	
	ex A. di materie plastiche artificiali in fogli:	
	— Sacchi di polietilene	10,5
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:	
	A. Carta e cartoni ondulati	14
	ex B. altri:	
	— Carta increspata per uso domestico, di peso uguale o superiore a 15 g/m² ed inferiore a 50 g/m²	12,5
ex 48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:	
	— Carta da lettere, in blocchi	15
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:	
	ex B. altri.	
	— Carta igienica, in rotoli	12
	— Carta per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli	12
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili:	
	ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone:	
	— Scatole di carta o di cartone ondulati	15
	— Sacchetti, cartocci ed altri sacchi, di carta kraft	11
	— Scatole per sigari e sigarette	14
ex 48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:	
	— Blocchi per minute ed appunti, quaderni	13
ex 48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, non o senza vignette.	
	— Etichette di qualsiasi specie, escluse le fasce per sigari	14,5
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:	
	B. Assorbenti per bambini piccoli 'bebes':	
	ex I. non condizionati per la vendita al minuto:	
	— di ovatta di cellulosa	14
	ex II altri:	
	— di ovatta di cellulosa	14
	ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco), da servizio o da cucina, biancheria da dosso e altri indumenti:	
	— Asciugamani e tovaglioli da tavola	14
	ex E. Assorbenti igienici e tamponi:	
	— Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota in %
48.21 (segue)	F. altri:	
	ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto:	
	— Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
	ex II. non nominati:	
	— Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:	
	— esclusi gli articoli per il trasporto o gli imballaggi ottenuti da un tubo di spessore di vetro inferiore a 1 mm e i tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	9
ex 76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:	
	— Porte, finestre e stipiti	8,4
	— Lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di lega d'alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	8,4
94.03	Altri mobili e loro parti:	
	ex B. altri:	
	— Letti di metalli comuni	13
	— Scaffalature e loro parti, di metalli comuni	11,5
94.04	Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti:	
	A. Oggetti letterecci e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti	12
	ex B. altri:	
	— Sommier, materasse e guanciali	13

ALLEGATO IX

Elenco previsto all'articolo 15, paragrafo 2

A. Prodotti sensibili nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grasso di ossa, grasso di cascami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali :
	C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente :
	A. Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato e raffinato, anche colorato artificialmente
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :
	A. Cacao in polverè semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, aventè tenore, in peso, di saccarosio
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao :
	ex D. altre:
	- escluse quelle aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26%
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.03	Paste alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, cornflakes» e simili
	A. a base di granturco
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
	D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:
	I. Inferiore a 50%

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti :
	A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze ;
	B. Estratti o essenze di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze
	D. Estratti di cicoria torrefatta e d'altri succedanei torrefatti del caffè :
	I. di cicoria torrefatta
21.03	Farina di senape e senape preparata
21.04	Salse; condimenti composti
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	ex A. Lieviti naturali vivi :
	- esclusi i lieviti di panificazione secchi
	C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	A. Cereali in grani o in spighe, precotti o altrimenti preparati :
	II. Riso
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene
	C. Gelati :
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte
	D. Iogurt preparati; latti in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari :
	I. Iogurt preparati:
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
	1. inferiore a 1,5%
	ex G. altre :
	- escluse quelle non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.01	Idrocarburi:
	A. aciclici:
	ex I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:
	— escluso l'acetilene
	B. cicloparaffinici e cicloolefinici:
	II. altri:
	ex a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:
	— escluso il decaidronaftalene

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	C. Acidi policarbossilici aromatici:
	I. Anidride ftalica
	ex III. altri:
	— Ftalati (orto) di dibutile
	— Ortoftalati di diottile
	— Ftalati di diisoottile, di diisononile, di diisodecile
	— altri esteri di diisobutile
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi carbossilici a funzione alcool:
	ex III. Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri :
	- acido tartarico
29.44	Antibiotici:
	ex A. Penicilline:
	- Ampicillina e amossicillina
	C. altri antibiotici:
	ex II. Tetracicline:
	- ossitetraciclina e suoi sali
	III. altri antibiotici:
	a) Eritromicina
30.03	Medicamenti per la medicina umana e veterinaria:
	A. non condizionati per la vendita al minuto:
	II. altri
	a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati :
	b) non nominati:
	1. *contenenti antibiotici o loro derivati esclusi quelli ripresi sotto la sottovoce A II a*
	B. condizionati per la vendita al minuto:
	II. altri:
	a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati
	ex b) non nominati:
	— contenenti antibiotici o loro derivati diversi da quelli riportati nella sottovoce B II a);

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
31.02	Concimi minerali o chimici azotati:
	A. Nitrato di sodio naturale
	ex C. altri:
	— escluso il nitrato di ammonio, il nitrato di calcio con un tenore di azoto pari o inferiore al 16 %, nonché il nitrato di calcio e di magnesio e l'urea
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture, fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo:
	A. Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo.
	ex II. altri:
	— esclusi i metalli non preziosi in paste utilizzate per la preparazione di pitture
	C. Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto
32.12	Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri:
	B. Inchiostri da stampa
	C. altri inchiostri
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone
	— Etossilati
ex 35.05	Colle d'amido
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg :
	A. Colle preparate non nominate né comprese altrove
	B. Prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg.
	I. Colle cellulosiche
	II. altri :
	ex a) Colle a reazione chimica:
	1. Poliuretaniche
	b) non nominate

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati: - Carta eliografica
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche X. altri : ex II. Preparazioni disincrostanti e simili per caldaie e per il trattamento delle acque di raffreddamento industriale ex XIII. Prodotti ausiliari del tipo di quelli utilizzati in fonderia : a) per metalli : - Rivestimenti refrattari per il trattamento superficiale della ghisa
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.): C. altri: I. Fenoplasti: a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — Resine, escluse quelle del tipo «novolacca» ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni, eccetto i laminati rigidi rivestiti di rame destinati alla produzione di circuiti stampati — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni II. Amminoplasti: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.02 *(segue)*	C. ex III. Poliolfoetileni alogenati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex IV. Polipropilene: — nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo e i cascami e rottami di lavori — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex V. Poliisobutilene: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	VII. Cloruro di polivinile: ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — Prodotti per lo stampaggio — Resine del tipo emulsioni per pasta ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex IX. Acetato di polivinile: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	XIV. Altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03	Cellulosa rigenerata, nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (collodio e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:
	B. altri:
	I. Cellulosa rigenerata:
	b) altra:
	ex 2. non nominata:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	II. Nitrati di cellulosa:
	b) plastificati:
	1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):
	ex aa) Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:
	— di celluloide
	ex bb) altri:
	— Lastre, fogli, strisce o tubi di celluloide
	— altre lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	III. Acetati di cellulosa:
	b) plastificati:
	4. altri:
	ex bb) non nominati:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	IV. altri esteri della cellulosa:
	b) plastificati:
	4. altri:
	ex bb) non nominati:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	V. Eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:
	b) plastificati:
	— altri:
	ex aa) Etilcellulosa:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex bb) non nominati:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex VI. Fibra vulcanizzata:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni, di materie plastiche artificiali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:
	B. altri:
	ex I. di cellulosa rigenerata:
	— esclusi: budelli artificiali; copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento; articoli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53 per l'industria nazionale
	ex II. di fibra vulcanizzata:
	— esclusi: ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53 per l'industria nazionale
	ex III. di sostanze albuminoidi indurite:
	— esclusi: budelli artificiali, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; tubi ottenuti mediante incollamento, da utilizzare come budella secche; articoli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53 per l'industria nazionale
	ex IV. di derivati chimici della gomma:
	— esclusi: copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi, stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento
	V. di altre sostanze:
	a) Bobine e supporti analoghi per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film ecc., di cui alla voce n. 92.12
	ex d) altri:
	— esclusi budelli artificiali; copripavimenti; articoli di abbigliamento; lavori e accessori per le macchine della voce n. 84.53; oggetti da costruzione
ex 40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata:
	— esclusi i nastri a sezione trapezoidale
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:
	ex A. Gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture:
	— Battistrada amovibili per coperture di peso unitario fino a 20 kg
	B. altri:
	ex II. non nominati:
	— di peso unitario fino a 20 kg
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, collett, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:
	ex A. di materie plastiche artificiali in fogli:
	- Portafogli, bauletti e borse da donna
	ex B. di altre materie:
	- Portafogli, bauletti e borse da donna
48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:
	ex B. altri:
	— Carta igienica

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa: ex A. di fibre tessili sintetiche: - Polietileniche e polipropileniche
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali: ex A. di fibre tessili sintetiche: - Poliesteri e acriliche
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati: ex A. di fibre tessili sintetiche - Poliesteri e acriliche
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura: ex A. di fibre tessili sintetiche: - Poliestere e acriliche
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: — Tessuti impregnati o spalmati, di peso non superiore a 1 400 g/m²; in fiocco
68.02	Lavori di pietre da taglio da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69; cubi e tessere per mosaici
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento:
ex 68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti: - esclusi gli abrasivi applicati solamente su tessuto xx, in rotoli di larghezza uguale o superiore a 1 400 mm e di quelli applicati su tessuto xx rinforzato di carta o di cartone, in rotoli di larghezza uguale o superiore a 1 400 mm
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari ex B - altri: - contenenti, in peso, più di 7% di allumina (AL_2O_3) - altri, esclusi quelli contenenti, in peso, almeno 93% di silice (SiO_2) e quelli elettrofusi

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:
	B) altri:
	ex II. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce BI, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno
	— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura
	ex III. non nominati:
	— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura
ex 73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:
	— escluse: porte di cariche o chiuse per impianti idraulici e pilastri per fili conduttori di elettricità, di ferro o di acciaio inciso o stirato
ex 73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti:
	— saldati, di contenuto non superiore a 300 litri
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:
	ex B. altri:
	— esclusi i cavi portanti, chiusi o semichiusi, per teleferiche e i cavi di armature per cemento armato precompresso
ex 73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:
	— articolate, dei tipi «Galle», «Renold» o «Morse» di passo non superiore a 2 cm, escluse le catenelle per chiavi

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribaditi, copiglie, perni, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:
	B. filettati:
	ex I. Viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di testa o di diametro di foro non eccedenti 6 mm:
	Viti, comprese le rondelle e i dadi filettati, esclusi quelli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53
	ex II. altri :
	- esclusi quelli destinati alla produzione delle macchine della voce n. 8453
ex 73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio:
	— Molle, a spirale, di filo o di sbarre tonde, di diametro superiore a 8 mm o di sbarre quadrate o rettangolari di cui la dimensione minore è superiore a 8 mm
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:
	— di ferro o di acciaio, saldato a caldo, laminato o forgiato

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:
	B. altri:
	I. Acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile
	ex II. non nominati:
	— esclusi: paglia, spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, nonché le pentole a pressione per cucinare direttamente a vapore
ex 74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame:
	— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, con parete di spessore superiore a 1 mm e aventi più di 80 mm nella più grande dimensione interna della sezione trasversale
ex 74.19	Altri lavori di rame:
	— esclusi i seguenti articoli:
	— Spille, anelli scorrevoli e forcine diversi da quelli di ornamento personale, ditali, nonché guarnizioni in ferro per cinture, busti e bretelle
	— Serbatoi, botti, cisterne e altri recipienti analoghi per qualsiasi sostanza (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità superiore a 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o coibente
	— Catene, catenelle e loro parti
ex 76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio:
	— Vergella
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio :
	B. altri
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:
	ex A. greggio:
	— Zinco elettrolitico (lingotti) con un tenore di Zn uguale o superiore al 99,95 %.
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano:
	— Vanghe, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli, raschiatoi, falci e falciole
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):
	A. Seghe a mano
	B. Lame di seghe:
	I. a nastro
	ex III. altre:
	— Lame di seghe a mano

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro: — Martelli, bedani, scalpelli per pietre, bulini, punteruoli, punzoni e portafiliere
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame: ex A. Coltelli: — esclusi quelli per uso professionale
ex 82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili : - esclusi quelli dorati o argentati
82.15	Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci n. 82.09, 82.13 e 82.14 : - esclusi quelli dorati o argentati
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte); attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni : B. altri
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni: A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno ; esclusi quelli dorati o argentati
ex 83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni: — escluse le perle e pagliette, tagliate, nonché i rivetti tubolari o gambo biforcuto
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: — esclusi le parti e i pezzi staccati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: C. altri motori: I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata: a) di 250 cm³ o meno: ex 2. altri: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW e per ciclomotori di cilindrata non superiore a 50 cm³ b) di più di 250 cm³: 2. altri : ex bb) non nominati: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW, esclusi quelli destinati all'industria nazionale II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione): b) altri ex 2. non nominati: - di potenza inferiore o uguale a 25 kW, esclusi quelli destinati all'industria nazionale D. Parti e pezzi staccati: II. di altri motori: ex a) per aerodine: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti ex b) altri: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): B. altre pompe: II. non nominate: ex a) Pompe: — escluse quelle per impianti di innaffiatura mediante aspersione e quelle che possono essere sommerse con motore accoppiato, senza rivestimento interno di prodotti di ceramica o di gomma, di peso unitario non superiore a 1 000 kg
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie: C. altri: ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 l: — di peso unitario superiore a 200 kg ex II. non nominati: — esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importati con i loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonché le parti e pezzi staccati
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni non elettrici: F. altri: ex I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici: — per uso domestico

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:
	— Bilance, comprese le bascule, automatiche e semiautomatiche, di peso unitario non superiore a 250 kg, escluse le parti e pezzi staccati
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:
	B. altri :
	- esclusi: tavoli, piattaforme e navicelle elevatrici; paranchi, compresi quelli montati su un carello; verricelli ed argani; binde e martinetti; gru su cingoli; apparecchi elevatori e trasportatori ad azione continua, per merci, pneumatici; spalatrici e ammassatrici meccaniche, esclusi i caricatori della sottovoce 84.22 B IV g; ascensori e montacarichi comprese le installazioni di manutenzione a mezzo skips e gabbie di miniere, ma escluse le scale meccaniche e i marciapiedi mobili; paranchi e manopole e tutte le parti e pezzi staccati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi:
	— Versoi e vomeri, esclusi quelli di ghisa e di acciaio colato, dentali, dischi, avanvomeri, coltri a forma di coltello e coltri a forma di disco, per aratri; denti per coltivatori e scarificatori, dischi per irroratrici; utensili per sarchiatura, battitura e per solcare, per sarchiatrici
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili :
	- Filatoi continui, eccetto quelli muniti di sistemi automatici di trazione e di sostituzione della carica, nonché di quelli muniti di sistemi di cardatura della lana
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):
	B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:
	ex I. a funzionamento elettrico:
	— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati
	ex II. altri:
	— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50:
	C. altre macchine utensili:
	I. Torni:
	ex b) altre:
	— Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	IV. Limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici:
	ex b) altre:
	— Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	V. Fresatrici, foratrici:
	ex b) altre:
	— Foratrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili:
	— escluse le presse idrauliche di peso unitario non superiore a 5 000 kg
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:
	A. Macchine da scrivere
	I. Macchine da scrivere automatiche comandate da un supporto di informazione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:
	ex A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A *(Euratom)*:
	— Presse idrauliche di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	ex C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) *(Euratom)*:
	— Presse idrauliche di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	E. altri :
	ex II. altri :
	- Presse idrauliche, di peso unitario non superiore a 2 000 kg; macchine a iniezione per l'industria delle materie plastiche artificiali, con una capacità, in tonnellate, di 35, 85, 140, 200, 300 e 550 t; estrusori per l'industria delle materie plastiche artificiali, con mandrino di diametro compreso tra 30 e 150 mm o mandrini paralleli di diametro compreso tra 85 e 105 mm; trituratrici per l'industria delle materie plastiche artificiali di potenza non superiore a 75 CV
ex 84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali:
	— Forme e conchiglie per il lavoro meccanico

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili A. Riduttori di pressione ex B. altri : - escluse le valvole per trasmissioni idrauliche e pneumatiche e le valvole per contenitori del tipo aerosol
ex 84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma): — Cuscinetti a rotolamento con una fila di sfere in cui le sfere non si possono staccare manualmente, o in cui la fila di sfere non si può separare o ancora in cui le facce dei due anelli si allineano sullo stesso piano, il cui diametro è superiore a 36 mm senza superare 72 mm, escluse le parti e pezzi staccati
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): B. altri: — ex II. non nominati: — Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: B. altre macchine ed apparecchi: I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: ex b) altri: — Motori trifase, asincroni; motori monofase; macchine generatrici, convertitori rotanti e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 kg, esclusi i motori monofase a corrente alternata di potenza di 0,5 kW o meno, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53, e le generatrici a corrente continua di potenza di 75 kW o meno, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53 ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: — Trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, di peso unitario superiore a 500 kg; convertitori statici, esclusi i raddrizzatori, di peso unitario non superiore a 100 kg, esclusi i trasformatori di misura e senza dielettrico liquido, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53, e le bobine di reàttanza destinate alla produzione delle macchine della voce n. 84.53

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 85.03	Pile elettriche:
	— a secco
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:
	A. Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici:
	ex II. altri:
	— escluse le parti e pezzi staccati
	B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili:
	ex II. altri:
	— escluse le parti e pezzi staccati
	D. Ferri da stiro elettrici , escluse le parti e pezzi staccati
	E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici:
	ex II. altri:
	— Fornelli, cucine economiche, forni e apparecchi analoghi di cottura per usi domestici
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
	ex A. Apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
	— Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori
	ex B. altri:
	— Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione ed il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.), resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione ed il collegamento dei circuiti elettrici:
	— Interruttori non automatici e sezionatori, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg
	— Interruttori automatici, interruttori e contattori, esclusi gli interruttori non automatici e gli interruttori per applicazione industriale di meno di 1 000 V, destinati alla produzione delle macchine della voce n. 84.53
	ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati:
	— Reostati, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg
	ex D. Quadri di comando o di distribuzione :
	- escluse le parti e pezzi staccati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco: A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione : II. altre ex B. altre lampade e tubi: — per l'illuminazione
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione: ex B. altri: — con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali e i cavi sottomarini
ex 90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature: — escluse le montature e le loro parti d'oro
ex 90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili: — esclusi quelli con montatura d'oro o placcata o rivestita in oro o dorata e gli occhiali protettori per arti e mestieri
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili: ex A. Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo: — Squadre, regoli, rapportatori e pistole da disegno — Scatole di compassi con compassi, prolunghe per compassi, compassi, tiralinee e strumenti simili
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi di apparecchi e strumenti della voce n. 90.14: B. altri: I. Manometri
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi: A. Strumenti ed apparecchi elettronici: ex II. altri: b) altri: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri B. altri: ex II. non nominati: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi: B. registrati: I. Cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie, esclusi i nastri magnetici: b) altri II. altri a) Dischi per fonografi: 2. altri b) altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.): 1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche ex 2. altri: — esclusi quelli per l'insegnamento delle lingue
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: B. altri: ex I. appositamente costruiti per aerodine: — esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio ex II. non nominati: — esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio, di vimini e altre materie vegetali
94.03	Altri mobili e loro parti: ex B. altri: — di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio — di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche — di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche — di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni) ex A. Sbozzi e dischetti per bottoni: — esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili ex B. Bottoni e loro parti: — esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini: ex A. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggior diametro non supera 25 mm: — non dorati né argentati, né placcati con metalli preziosi ex B. altri: — non dorati, né argentati, né placcati con metalli preziosi, né di metalli preziosi

B. Prodotti sensibili nei confronti d'Israele

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
31.03	Concimi minerali e chimici fosfatici : A. di cui alla lettera A della nota 2 di questo capitolo : I. Perfosfati ex B. di cui alle lettere B e C della nota 2 di questo capitolo - Perfosfati semplici, doppi e tripli, anche mescolati con altri fosfati di calcio e con prodotti non fertilizzanti
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti e involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : A. altri concimi
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni, tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) : C. altri : VII. Cloruro di polivinile : ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: - in sospensione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
55.09	Altri tessuti di cotone
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata
61.01	Indumenti esterni per uomo e ragazzo
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio e da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti e statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
	B. altre macchine ed apparecchi :
	I. Macchine generatrici, motori, (anche con riduttori, variatori e moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti :
	ex b) altri :
	- di peso unitario superiore a 100 kg, esclusi i motori trifase asincroni
	ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :
	- Bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, di peso unitario non superiore a 500 kg; raddrizzatori; convertitori statici di peso unitario superiore a 100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevanza, di radioscandaglio e di radiotelecomando :
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e rivecenti per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione
	B. altri apparecchi
	C. Parti e pezzi staccati :
	II. altri :
	a) Mobili e cofanetti
	b) Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a "decolleter" e il cui maggiore diametro non supera 25 mm
	ex c) non nominati :
	- escluse le unità di sintonizzazione di radiofrequenza d'entrata importate da fabbricanti nazionali di apparecchi riceventi di televisione per utilizzarle esclusivamente nella produzione di tali apparecchi o per esportarle come pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchi di loro fabbricazione
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione ed il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando e di distribuzione :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.19 (segue)	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione ed il collegamento dei circuiti elettrici : - esclusi: gli interruttori non automatici e i sezionatori, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di materie ceramiche o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg; gli interrutori automatici e i conduttori; le parti e i pezzi staccati degli apparecchi di questa sottovoce ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati : - esclusi : i reostati di peso unitario non superiore a 2 kg (diversi da quelli di materie ceramiche e di vetro) e quelli di peso unitario superiore a 500 kg, le parti e i pezzi staccati di questa sottovoce C. Circuiti stampati
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici e elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione e di analisi : A. Strumenti e apparecchi elettronici : II. altri : a) specialmente costruiti per la tecnica delle telecomunicazioni (ipsometri, kerdometri, neperometri, distorsiometri, psofometri e apparecchi simili); per la misura e la rivelazione delle radiazioni ionizzanti; altri apparecchi di misura con dispositivo registratore a compensazione; altri apparecchi di misura per le grandezze elettriche ex b) altri : - esclusi:i galvanometri non registratori con gradazione termica; gli amperometri, i voltometri e i wattimetri

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
90.28 (segue)	B. altri : ex II. non nominati : - esclusi : i galvanometri non registratori con gradazione termica, gli amperometri, i voltmetri e i wattmetri

ALLEGATO X

Elenco previsto all'articolo 16, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:	
	— Solfato di sodio e di dodecano-1-ile	20
	— Solfato di trietanolammina e di dodecano-1-ile	20
	— Acido solfonico, alchilbenzene solfonato di sodio e alchilbenzene solfonato di ammonio	20
	— Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecano-1-ile e di solfato di trietanolammina	20
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	20
	ex X. altri: — Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati nelle fonderie per migliorare la superficie dei pezzi fusi	20
	— Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie e per il trattamento delle acque di refrigerazione industriale	20
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):	
	C. altri: II. Amminoplasti: ex a) nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo: — Resine ureiche, modificate con alcole furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie	25
	III. Alchidi ed altri poliesteri: ex b) altri: — Politereftalato di etilene saturo, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo, preparato per lo stampaggio o l'estrusione	20
	— in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore	20
	ex VII. non nominati: — Resine epossidiche (etossiliniche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):	
	C. altri:	
	VII. Cloruro di polivinile:	
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:	
	— in microsospensione	20
	ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:	
	— Preparazioni per lo stampaggio di dischi per fonografi	20
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):	
	ex B. altri:	
	— Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici	20
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:	
	ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili:	
	— Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda	20
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:	
	ex D. altri:	
	— Carte e cartoni vellutati	25
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
	ex A. di Fibre tessili sintetiche:	
	— di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacità superiore a 53 cN/tex	35
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati:	
	ex B altri:	
	— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, vellutate	18
	— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m² e inferiore o uguale a 80 g al m²	20
ex 59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:	
	— non impregnati, vellutati di policloruro di vinile	35
	— non impregnati, diversi da quelli la cui materia tessile costituisce il dritto, vellutati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ad esclusione del poliuretano	35

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:	
	— vellutati	35
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:	
	— Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrossato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi	35
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro:	
	ex B. altri:	
	— formati da due o più fogli aderenti fra loro, per veicoli o navi	20
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19:	
	— di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato :	
	-- di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi, esclusi gli oggetti recanti un semplice marchio o un'incisione e quelli con una parte smerigliata destinata ad essere incisa	35
	-- altri	10
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate	30
74 03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:	
	ex B. altri:	
	— Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate	20
	— Fili di sezione rotonda, di rame non legato	20
ex 83 01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni:	
	— Piastre di copertura, cilindri e molle, trasportatori a rastrelli, ottenuti per sinterizzazione	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.10	Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):	
	B. altre pompe:	
	II. Pompe non nominate:	
	ex a) Pompe:	
	— Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici	30
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:	
	ex B. altri:	
	— esclusi parti e pezzi staccati	20
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:	
	C. altri:	
	ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri:	
	— di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati	20
	ex II. non nominati:	
	— Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati	20
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:	
	— Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5 000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Basculle e piattaforme per pesare, elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersone e delle parti e pezzi staccati	20
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine, aghi per macchine da cucire:	
	A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:	
	ex III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire:	
	— Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione	20
ex 84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:	
	— Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove: ex B. altri: — Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica	20
	— Unità di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati	20
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo: E. altri: *ex II. altre macchine ed apparecchi meccanici:* — Macchine a iniezione, estrusori, trituratori e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali	20
ex 84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma): — Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette	20
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): B. altri: ex II. non nominati: — Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione: — di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo	20
	— per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro	20
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: B altre macchine ed apparecchi: I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: ex b) altri: — Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in KW o in kVA, di peso superiore a 100 kg/pezzo	20
	— Generatrici a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non superiore a 750 kVA	20
	— Motori e generatrici a corrente continua di peso superiore a 100 kg/pezzo, ad esclusione dei motori e altre generatrici le cui prestazioni non sono espresse in KW o kVA	25
	— Convertitori rotanti di peso superiore a 100 kg/pezzo	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
85.01 (segue)	B. ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	
	— Convertitori statici, di peso superiore a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura	30
	— Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2 500 kVA	35
85.04	Accumulatori elettrici:	
	B. altri:	
	ex II. Accumulatori non nominati:	
	— al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi	20
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:	
	ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.):	
	— asciugacapelli, esclusi caschi asciugacapelli	20
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:	
	ex B. altri:	
	— apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi le loro parti e pezzi staccati	20
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:	
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia, apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:	
	I. Apparecchi trasmittenti:	
	ex b) altri:	
	— per le bande HF e MF	20
	II. Apparecchi rice-trasmittenti:	
	ex b) altri:	
	— per la banda VHF	20
	— supporti portatili per rice-trasmittenti VHF	20
	III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:	
	b) altri:	
	ex 2. non nominati:	
	— Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafia per le bande VLF, LF, MF e HF	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:	
	— esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi staccati	20
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16:	
	ex B. altri:	
	— esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti e pezzi staccati	20
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:	
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:	
	— per applicazione industriale, escluso il materiale di collegamento:	
	— di 1000 V o più:	
	— Sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi	35
	— Fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo HT	35
	— inferiori a 1000 V:	
	— Fusibili del tipo NH	35
	— Interruttori da 63 A a 1000 A, tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia	35
	ex D. Quadri di comando o di distribuzione:	
	— muniti dei loro apparecchi e strumenti:	
	— di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura:	
	— di 1000 V o più, muniti di cellule con interruttori o disgiuntori, smontabili, per trasformatori con incastro metallico	25
	— inferiore o uguale a 1000 V	25
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:	
	ex B. altri:	
	— Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per una tensione nominale inferiore o uguale a 60 kV, non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento	20
	— Fili di avvolgimento, in rame, verniciati o laccati, di un diametro uguale o superiore a 0,40 mm e inferiore o uguale a 1,20 mm (classe F, grado I e II)	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci:	
	A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:	
	I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	ex b) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con un'altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm³ e inferiore a 2900 cm³ o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm³ e inferiore a 2500 cm³	20
	B per il trasporto di merci:	
	II. altri·	
	a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2500 cm³:	
	ex bb) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2900 cm³	20
	2. altri:	
	ex bb) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1350 kg e inferiore a 1900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1560 cm³ e inferiore a 2900 cm³ o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1980 cm³ e inferiore a 2500 cm³	20
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusa:	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti per sinterizzazione	20
	— Parti e pezzi staccati, ottenuti per sinterizzazione, esclusi le parti e pezzi staccati di carrozzeria, le scatole di cambio complete, i ponti posteriori completi, le ruote, le parti di ruote e accessori di ruote, gli assi portanti e le guarnizioni di frizione, montati con supporto, per freni a disco	20
	— Masserelle di equilibratura per ruote	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 inclusa:	
	ex B. altri:	
	— Ruote dentate, ottenute per sinterizzazione	20
ex 90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici:	
	— Siringhe di materie plastiche artificiali	20
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:	
	A. Strumenti e apparecchi elettronici:	
	II. altri:	
	ex b) altri:	
	— Regolatori	20
	— Strumenti di controllo e di regolazione utilizzati in sistemi industriali di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica	20
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Regolatori	20

ALLEGATO XI

Elenco previsto all'articolo 19, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi doganali	
		Elemento fiscale	Elemento protettivo
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :		
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10% in peso, senza aggiunta d'altre materie	5 Ecu/kg	12 Ecu/kg
21.03	Farina di senape e senape preparata :		
	A. Farina di senape	13%	22%
	B. Senape preparata	13%	22%
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico :		
	B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e più, in recipienti contenenti :		
	- due litri o meno	200 Ecu per hl di alcole puro	2 190 Ecu per hl di alcole puro
	- più di due litri	214 Ecu per hl di alcole puro	2 256 Ecu per hl di alcole puro
24.02	Tabacchi lavorati; estratti e sughi di tabacco :		
	A. Sigarette	180 Ecu/kg	esenzione
	ex B. Sigari e sigaretti :		
	- con copertura di tabacco	200 Ecu/kg	esenzione
	ex C. Tabacco da fumo :		
	- Tabacco tritato	170 Ecu/kg	esenzione
	ex D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto :		
	- Tabacco tritato	170 Ecu/kg	esenzione
	ex E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie :		
	- Tabacco tritato	170 Ecu/kg	esenzione

ALLEGATO XII

Elenco previsto all'articolo 21, paragrafo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso :	
	A. Guanti, comprese le muffole	2 tonnellate
	ex B. Oggetti di vestiario e loro accessori :	
	- esclusi : i busti, cinture e simili, nonché le mute per palombari	500 kg
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita :	
	A. Articoli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili	7 tonnellate
	B. altri :	
	ex I. di gomma spugnosa o cellulare:	
	- escluse le borse da tabacco	
	ex II. non nominati :	
	- escluse le borse da tabacco	
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	3.000 paia

ALLEGATO XIII

Elenco previsto all'articolo 22

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base Elementi fissi (%)
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 60 %	80,43
	II. uguale o superiore a 60 %	79,33
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	79,09
	D. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	82,24
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	87,26
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	78,35
	3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:	
	aa) non contenenti amido o fecola	84,21
	bb. altri	81,73
	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	69,63
	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	76,92
	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	86,37
	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %	68,25
	8 uguale o superiore a 90 %	92,36
	II. non nominati:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	60,05
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
17.04 *(segue)*	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	71,11
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	72,69
	3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %	64,09
	4. uguale o superiore a 70 %	69,80
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:	
	I. inferiore a 65 %	51,14
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	46,69
	III. uguale o superiore a 80 %	14,00
	B. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	43,23
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	45,57
	b) uguale o superiore a 7 %	35,66
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni, prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	50,19
	II. altri:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. inferiore a 50 %	56,23
	2. uguale o superiore a 50 %	54,91
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %	49,28
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %	53,36
	3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %	53,86
	4. uguale o superiore a 6 %	48,28

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
18.06 (segue)	D. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	46,78
	b) altre	33,04
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5% :	
	1. in imballaggio immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	44,93
	2. altre	44,93
	b) superiore a 6,5% e inferiore a 26% :	
	1. in imballaggio immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16,00
	2. altre	14,00
	c) uguale o superiore a 26% :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	33,04
	2. altre	33,04
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:	
	A. Estratti di malto:	
	I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	11,00
	II. altri	11,00
	B. altre:	
	I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 %	12,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.02 (segue)	II. non nominate	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,00
	bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
	11. uguale o superiore a 5% e inferiore a 80%	
	22. uguale o superiore a 80%	12,00
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32% :	12,00
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,00
	bb) altre	12,00
	3. aventi tenore, in peso, di amidi o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45% :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio	31,55
	bb) altre	31,55
	4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiores a 45% e inferiore a 65% :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,00
	bb) altre	12,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.02 (segue)	B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13,58
	bb) altre	19,82
	6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,92
	bb) altre	13,65
	7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 %	16,57
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 %	13,00
	2. uguale o superiore a 5 %	15,62
19.03	Paste alimentari:	
	A. contenenti uova	36,96
	B. altre:	
	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	35,82
	II. non nominate	35,00
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate:	0,00
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:	
	A. a base di granturco	63,85
	B. a base di riso	0,00
	C. altri	0,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	12,63
	B. Pane azimo (Mazoth)	0,00
	C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0,00
	D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:	
	I. inferiore a 50 %	35,00
	II. uguale o superiore a 50 %	5,57
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'epices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 30 %	82,95
	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %	81,87
	III. uguale o superiore a 50 %	77,11
	B. altri:	
	I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	a inferiore a 70 %:	79,44
	b uguale o superiore a 70 %	70,97
	II aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:	
	a non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	68,96
	b aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	81,02
	2. altri	69,82

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19 08 (segue)	B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	79,45
	2. altri	68,26
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	77,09
	2. altri	65,89
	III aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	73,76
	2. altri:	47,93
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 %:	
	1 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	79,45
	2. altri	68,36
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	75,73
	2 altri	67,58
	IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	74,64
	2. altri:	65,52

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
19.08 (segue)	B. IV.b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	73,76
	2. altri	62,38
	V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	71,60
	b) altri	71,71
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè o loro estratti:	
	C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	11,00
	D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	27,52
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi:	
	II. Lieviti di panificazione:	
	a. secchi	0,00
	b. altri	19,18
21.07	Preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove	
	A Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:	
	I. Granturco	0,00
	II Riso	11,00
	III. altri	0,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base "Elementi fissi" (%)
21.07 *(segue)*	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:	
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte:	
	a) essiccate	70,21
	b) altre	70,36
	II. Paste alimentari ripiene:	
	a) cotte	81,46
	b) altre	64,36
	C. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	11,00
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	14,50
	b) uguale o superiore a 7 %	17,45
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:	
	I. Iogurt preparati:	
	a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. inferiore a 1,5 %	0,00
	2. uguale o superiore a 1,5 %	0,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. inferiore a 1,5 %	15,34
	2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %	7,10
	3. uguale o superiore a 4 %	0,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):	
	1. inferiore a 40 %	0,00
	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %	0,00
	3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	0,00
	4. uguale o superiore a 70 %	0,00
	b) uguale o superiore a 1,5 %	0,00
	E. Preparazioni dette «fondute»	0,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
21.07 *(segue)*	G. altre:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	86,35
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	84,69
	cc) uguale o superiore a 45 %	75,59
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	87,69
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	84,15
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	81,31
	cc) uguale o superiore a 45 %	71,38
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	88,68
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	78,92
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	77,38
	cc) uguale o superiore a 45 %	75,12
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	80,28
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	85,01
	bb) uguale o superiore a 32 %	78,81

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base Elementi (sui) (%)
21.07 *(segue)*	G. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	75,14
	2. altre	79,37
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %	75,61
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %;	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	71,83
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	53,41
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	45,54
	cc) uguale o superiore a 45 %	46,43
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	54,43
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	45,78
	bb) uguale o superiore a 32 %	41,31
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	64,55
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	64,00
	bb) uguale o superiore a 32 %	56,72
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	67,58
	2. altre	56,84
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	67,25

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi, (%)
21.07 *(segue)*	G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	61,46
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	77,79
	bb) uguale o superiore a 32 %	60,10
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	61,05
	2. altre	35,00
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	58,85
	2. altre	52,59
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	68,64
	2. altre	35,00
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	48,25
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	70,22
	2. altre	68,88
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	74,01
	2. altre	43,27
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %	57,04
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	G. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	54,55
	2. altre	46,15
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %	37,24
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	46,41
	2. altre	48,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	58,96
	2. altre	35,00
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 %	35,00
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	35,00
	2. altre	35,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	35,00
	2. altre	35,00
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	35,00
	b) altre	35,00
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	35,00
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, escluso i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
22.02 (segue)	B. I. inferiore a 0,2 %	13,77
	II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	13,77
	III. uguale o superiore a 2 %	13,77
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. Polialcoli:	
	II. D-Mannitolo (mannite)	0,00
	III. D-Glucitolo (sorbite):	
	a) in soluzione acquosa:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0,00
	2. altro	0,00
	b) altro:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0,00
	2. altro	0,00
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:	
	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	0,00
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:	
	ex I. inferiore a 25 % in peso:	
	— Colle di amido	19,69
	— altre	0,00
	ex II uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso:	
	— Colle di amido	28,00
	— altre	0,00
	ex III uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso:	
	— Colle di amido	12,00
	— altre	0,00
	ex IV. uguale o superiore a 80 % in peso:	
	— Colle di amido	12,00
	— altre	0,00
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili	
	A. Bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:	
	a) inferiore a 55 % in peso	0,00
	b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso	0,00
	c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso	0,00
	d) uguale o superiore a 83 % in peso	0,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:	
	I. in soluzione acquosa:	
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	0,00
	b) altro	0,00
	II. altro:	
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	0,00
	b) altro	0,00

ALLEGATO XIV

Elenco previsto all'articolo 23

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
17.04.0000	Prodotti a base di zuccheri
21.06.0000	Lieviti naturali
21.07.0000	Preparazioni alimentari non comprese altrove
22.06.0000	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
30.04.0000	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi
31.02.0000	Azoto, concimi
33.06.1000	Prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
3090	Altre preparazioni
4090	Altri prodotti per profumeria
9960	Preparazioni per profumeria
9990	Altre preparazioni : altre

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
34.02.9990	Altri prodotti organici tensioattivi
38.11.1090	Antiparassitari, ecc.
38.19.9920	Preparazioni per la pulitura e l'imbianchimento
40.09.0000	Tubi
40.10.0000	Cinghie di trasmissione
40.13.2091	Oggetti di vestiario e loro accessori, senza materie tessili
41.02.1090	Cuoio e pelli di bovini e di equini, spaccati o ugualizzati
41.02.9990	Cuoio e pelli di bovini e di equini, spaccati
41.05.9900	Pelli preparate di altri animali
41.08.0000	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati
41.09.0000	Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate
42.03.1090	Oggetti di vestiario di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti
42.03.9991	Oggetti di vestiario destinati alla protezione dei lavoratori

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
44.15.0000	Legno impiallacciato e legno compensato
44.18.0000	Legno detto "artificiale" o "ricostituito", formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici
48.01.2090	Altra carta e cartoni (1)
3090	Altra carta o cartoni da involti (kraft)
9910	Carta non contenente legno (1)
9990	Altra carta o cartoni (48.15.9990)
48.05.9900	Altra carta e cartoni
48.14.0000	Carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate, ecc.
48.18.9900	Altri registri, quaderni, ecc.
48.21.9900	Altri lavori di pasta di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa
55.05.0000	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto

(1) Entro un limite complessivo di tremila tonnellate, l'importazione dei prodotti compresi in queste due sottovoci è esente da dazio. Tale quantitativo aumenterà del 15 % all'anno.

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
55.09.0000	Altri tessuti di cotone
56.05.1000	Filati di fibre sintetiche
56.05.2094	Filati compresi nella sottovoce 2093, contenenti fibre acriliche o modacriliche in qualsiasi proporzione
56.06.1090	Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco, esclusi i filati di cui alla sottovoce 1020
56.06.2094	Filetti nominati nella sottovoce 2093, contenenti fibre acriliche o modacriliche in qualsiasi proporzione
56.07.1090	Tessuti di fibre sintetiche
56.07.2090	Tessunti di fibre artificiali
60.03.0000	Calze, calzini
60.04.1000	Mutande
3000	Calzamaglie ("collants")
4000	Bluse
9900	Altri
60.05.0000	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
60.06.3020	Costumi da bagno
61.01.0000	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02.0000	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03.1000	Costumi da bagno
2000	Camicie
9900	Altre
61.04.1000	Bluse e camicette
9900	Altre
61.09.0000	Busti, fascette, guaine, reggiseno, ecc.
62.01.0000	Coperte
62.02.0000	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina
62.04.3000	Sacchi a pelo
62.04.9999	(39.07.5590) Vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio, altri
62.05.3000	Cinture professionali

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
62.05.5000	(39.07.5300) Oggetti da ornamento o di fantasia non constituenti minuterie di fantasia
62.05.9900	Altri manufatti di tessuti : altri
63.01.0000	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, ecc.
68.08.0000	Lavori di asfalto o di prodotti simili
69.05.1090	Tegole
69.11.0000	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana
69.12.0000	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di terracotta
70.04.0000	Vetro colato o laminato, non lavorato
70.05.0000	Vetro tirato o soffiato detto "vetro per vetrate", non lavorato
71.12.0000	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti
71.13.0000	Oggetti di oreficeria e loro parti
71.14.0000	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
71.15.0000	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite
73.27.9910	Tele metalliche ecc., di ferro o di acciaio
76.16.6500	Forme o stampi (73.40.7500) (84.60.9900)
82.14.0000	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torte, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
84.15.0000	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie
85.01.0000	Macchine generatrici; motori, convertitori; trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
85.04.9900	Altri accumulatori elettrici
85.13.1050	Dispositivi di telecomunicazione a corrente portante
85.19.4010	Dispositivi specifici di telecomunicazione a corrente portante
85.19.4090	(85.13.1090) Apparecchi speciali per la telefonia e la telegrafia
85.19.6500	(Prese di corrente per impianti elettrici a due o tre contatti e prese multiple per uso domestico

Numero della tariffa doganale d'Israele	Designazione delle merci
85.20.1000	Lampade ad incandescenza
85.20.2012	Lampade a vapore di sodio
85.20.2013	Lampade a vapore di mercurio
85.20.2029	Lampade fluorescenti
85.23.0000	Fili, trecce, cavi, nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità, muniti o non di pezzi di congiunzione
86.08.0000	Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per per qualsiasi specie di trasporto
90.03.1000	Montature per occhiali, occhialini, ecc.
90.03.2000	Parti
94.01.9990	Altri mobili per sedersi e simili e loro parti : altri
94.03.9900	Altri mobili
96.01.1010	Spazzole con setole di fili di acciaio o di rame, pesanti più di 150 ma non più di 4000 g
98.03.2020	Stilografi a feltro
98.05.5000	Lapis ricoperti di qualsiasi materia, quando lo spessore della guaina è superiore a 1 mm

ALLEGATO XV

Elenco previsto all'articolo 25

Nomenclatura tariffaria di Bruxelles	Designazione delle merci	Contingente di base in ECU
31.02	Concimi minerali o chimici azotati; altri	500 000
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	500 000
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	500 000

ALLEGATO XVI

Elenco previsto all'articolo 28, paragrafo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi : disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati : A. freschi : ex I. dal 1° giugno al 31 ottobre : - Rose - Garofani ex II. dal 1° novembre al 31 maggio : - Rose - Garofani
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03 : ex B. altri : - Asparagi (asparagus plumosus)
08.11	Frutta temporaneamente conservata (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate :
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole. B altre: II senza aggiunta di alcole. a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli ex 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o satuma) clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi : - finemente tritati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.06 (segue)	ex 7. Pesche e albicocche : ex aa) aventi tenore, in peso, di zucchero superiore al 13 % : - Albicocche ex bb) altre : - Albicocche ex 8. altre frutta : - Pompelmi e pomeli - Arance e limoni, finemente tritati ex 9. Miscugli di frutta : insalate di frutta - Insalate di frutta b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno : 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli ex 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi: - finemente tritati ex 8. altre frutta : - Pompelmi e pomeli - Arance e limoni, finemente tritati ex 9. Miscugli di frutta : - Insalate di frutta c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto : 1. di 4,5 kg o più : ex aa) Albicocche : - Albicocche dimezzate - Polpe di albicocche ex dd) altre frutta : - Segmenti di pompelmi e pomeli - Pompelmi e pomeli - Polpe di agrumi - Agrumi finemente tritati 2. di meno di 4,5 kg: ex bb) altre frutta e miscugli di frutta : - Segmenti di pompelmi e pomeli - Pompelmi e pomeli - Agrumi, finemente tritati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) e di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :
	A. di una massa volumica superiore a 1,33 g/cm3 a 20 °C :
	III. altri :
	ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :
	- di pompelmi e pomeli
	- di altri agrumi, esclusi i succhi di arance e di limoni
	ex b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :
	- di pompelmi e pomeli
	- di altri agrumi, esclusi i succhi di arance e di limoni
	B. di una massa volumica uguale o inferiore a 1,33 a 20 °C :
	II. altri :
	a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :
	2. di pompelmi e pomeli
	ex 3. di limoni o di altri agrumi :
	- di altri agrumi (esclusi i succhi di limoni)
	b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :
	2. di pompelmi e pomeli

ALLEGATO XVII

Elenco previsto all'articolo 28, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
08.02	Agrumi, freschi o secchi :
	A. Arance :
	I. Arance dolci, fresche :
	a) dal 1° aprile al 30 aprile
	b) dal 1° maggio al 15 maggio
	ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre :
	- dal 16 maggio al 31 agosto
	ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo :
	- dal 1° febbraio al 31 marzo
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi :
	ex II. altri :
	- Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi, dal 1° novembre al 31 marzo
	ex C. Limoni, freschi
	- dal 1° giugno al 31 ottobre

Fatto a Bruxelles, addì quindici dicembre millenovecento-ottantasette.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4863):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 4 giugno 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 novembre 1990, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 6 marzo 1991.

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3203):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0208

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651362) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r.l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi S.n.c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189